

CDX.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	16051
Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	16051
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	16051
Proposta di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	16052
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):	
PRESIDENTE	16052
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	16052
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	16053
BARTOLE	16053
LEONE-MARCHESANO	16055
GATTO	16055
OLIVERO	16056
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riordinamento dei giudizi di Assise (709).	16057
PRESIDENTE	16057
CERABONA	16057
MURGIA	16064
ARATA	16069
PERRONE CAPANO	16071
ROCCHETTI	16076
CONCETTI	16079
LA ROCCA, <i>Relatore di minoranza</i>	16081
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	16085
GEUNA	16087

La seduta comincia alle 16.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Borsellino, Migliori e Tommasi.
(I congedi sono concessi).

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la III Commissione permanente (giustizia) ha approvato il disegno di legge:

« Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra ». (265).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso il disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (già approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi e modificato da quella Commissione speciale) (520/8-B).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione speciale che già lo ebbe in esame.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Coli:

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 » (1152).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poichè essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Alicata, per il reato di cui agli articoli 110, 57 e 595 del Codice penale (*concorso in diffamazione a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 173);

contro il deputato Bottai, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale (*viltipendio alle Forze armate dello Stato*). (Documento II, n. 174).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che concernono lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Bartole, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri, « per conoscere se, come e presso quale sede il Governo, interpretando lo sdegno unanimemente suscitato, intenda urgentemente protestare per l'atto vandalico compiuto in data 5 febbraio 1950 da elementi molto facilmente identificabili che, distruggendo le lapidi erette in Capodistria a ricordo dei caduti del risorgimento e della grande guerra e alla eroica memoria di Pio Riego Gambini, hanno inteso ancora una volta ferire il senso di purissima italianità delle popolazioni istriane »; e « per conoscere le esatte circostanze in cui è avvenuto l'assassinio del pescatore

chioggiotto Dino Bullo che, secondo notizie apparse sulla stampa odierna, risulta essere stato freddato a colpi di pistola da un sottufficiale della marina jugoslava, mentre esercitava pacificamente la pesca sulla propria imbarcazione, a 25 miglia al largo della costa istriana e quindi fuori dalle acque territoriali jugoslave. Per conoscere infine quali provvedimenti il Governo abbia già preso e intenda prendere in avvenire perché la vita e i diritti dei cittadini italiani vengano efficacemente tutelati »;

Leone-Marchesano, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri, « per conoscere quale azione ha svolto o intende svolgere il Governo italiano nei confronti del Governo jugoslavo, in seguito al brutale assassinio avvenuto al largo della costa di Rovigno, da parte di un ufficiale titino, in pregiudizio del capo barca Bullo Dino, e solo perché questi si era rifiutato di sottostare a un sopruso dell'ufficiale jugoslavo »;

Gatto, Lizier e Ponti, al ministro degli affari esteri, « per conoscere come si è svolto esattamente il doloroso episodio dell'uccisione del motorista chioggiotto Dino Bullo di Zerlino, imbarcato sul motopeschereccio *San Marco*, da parte del comandante di un motoscafo armato della marina jugoslava, e per conoscere quali passi siano stati fatti per deplorare l'esecrando delitto e per ottenere adeguato indennizzo per la famiglia dell'assassinato, che nel recente passato, per lo scoppio di mine, ebbe a piangere altre due vittime; e per conoscere ancora se e come il Governo italiano intenda aiutare questa disgraziata famiglia. Per sapere inoltre quali passi diplomatici abbia fatti e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per assicurare ai pescatori la incolumità e per ottenere il rispetto delle convenzioni internazionali »;

Olivero, Marchesi, Sannicolò e Dal Pozzo, al ministro degli affari esteri, « per conoscere quale atteggiamento intenda prendere verso l'inqualificabile gesto di violenza commesso il giorno 7 marzo corrente da un appartenente a forze regolari della polizia costiera jugoslava che, dopo aver fermato un motopeschereccio chioggiotto navigante molto al di fuori delle acque territoriali jugoslave, assassinava il proprietario che si era rifiutato di cedere alle ingiustificate richieste di documenti; nonché quale decisione abbia intenzione di assumere riguardo al susseguirsi intollerabile di continui sequestri di persone e di mezzi di pesca naviganti in zone non comprese

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

nelle acque territoriali da parte delle autorità jugoslave ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È già noto alla Camera che il Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi, nel suo recente discorso al Senato, ha comunicato che il Governo, appena informato dell'inconsulto e deplorabile gesto compiuto a Capodistria con la distruzione delle lapidi colà erette a ricordo dei Caduti del risorgimento e della guerra 1915-18, e alla memoria di Pio Riègo Gambini, ha immediatamente provveduto per accertare rigorosamente i fatti.

È risultato che il giorno 5 febbraio cinque lavoratori volontari, guidati da certo Filippi e incaricati di alcuni lavori al muro di cinta del liceo Carlo Combi, entravano nell'edificio ove distruggevano con un martello le lapidi ivi esistenti, fra le quali quella riprodotte il bollettino della Vittoria e il messaggio di Gambini ai giovani dell'Istria. Gli stessi lavoratori si recavano poi nella piazza del Municipio ove frantumavano il cippo di marmo dedicato ai Caduti della guerra 1915-18.

Il Ministero degli affari esteri, prima ancora di avere conferma di tali notizie, che hanno suscitato l'unanime esecrazione dell'opinione pubblica italiana nonché la profonda e giustificata indignazione delle popolazioni giuliane e istriane, impartì precise istruzioni alla nostra legazione in Belgrado affinché informasse quel governo che l'Italia esigeva ampie spiegazioni e l'adozione di adeguate misure riparatorie.

Come ha annunciato il Presidente De Gasperi, il Governo jugoslavo ha senza indugio espresso al nostro ministro in Belgrado la sua più viva deplorazione per l'atto vandalico compiuto a Capodistria, assicurando che i colpevoli sono stati identificati e saranno deferiti all'autorità giudiziaria.

Il Governo italiano attende ora dalla comprensione del governo jugoslavo che, in vista della grave offesa fatta ai profondi sentimenti di italianità delle popolazioni istriane e giuliane nonché all'onore del popolo italiano, esso provveda a ripristinare quanto è stato distrutto con l'insensato e irriverente gesto.

Quanto al tragico episodio verificatosi a bordo del motopeschereccio chiozzotto *San Marco*, i primi particolari trasmessi dalla prefettura di Venezia corrispondono, in linea di massima, alle notizie pubblicate dalla stampa.

Il Ministero degli affari esteri, partecipe della profonda indignazione suscitata in tutta

l'opinione pubblica italiana dal brutale episodio, dati anche gli aspetti di particolare gravità che il fatto rivestirebbe ai fini internazionali qualora le circostanze emerse dai primi accertamenti risultassero confermate, ha subito chiesto alla prefettura di Venezia di provvedere al più rigoroso accertamento dell'accaduto presso l'equipaggio del *San Marco*. Contemporaneamente, il Ministero ha inviato istruzioni alla nostra legazione a Belgrado di chiedere a quel Governo i provvedimenti che l'opinione pubblica italiana legittimamente attende.

Il Ministero si riserva pertanto di fare ulteriori comunicazioni non appena saranno pervenuti i rapporti della legazione a Belgrado e della prefettura di Venezia.

Riguardo poi alla situazione creatasi in Adriatico per effetto della mancata applicazione dell'accordo sulla pesca concluso a Belgrado il 13 aprile 1949, il Ministero si propone di prendere nuovi contatti con le altre amministrazioni interessate per riesaminare il problema della pesca in Adriatico alla luce delle circostanze verificatesi negli ultimi mesi.

Il problema, nei suoi aspetti finanziari, sociali e umani, verrà portato a conoscenza del Parlamento. La Presidenza del Consiglio sta intanto occupandosi delle necessità immediate della famiglia del compianto Bullo.

A queste comunicazioni, fatte già ieri al Senato, posso aggiungere che il nostro ministro a Belgrado ha telegrafato poche ore or sono che quel ministero degli affari esteri ha dichiarato di aver appreso i particolari del fatto solo dal comunicato diramato dall'agenzia jugoslava *Tanjug* e riportato anche dalla nostra stampa, il quale comunicato dà una versione dei fatti completamente opposta alla nostra.

Il ministro a Belgrado ha invece confermato la versione italiana e ha insistito affinché il Governo jugoslavo provveda sollecitamente a compiere le indagini che ha promesso, e adotti i provvedimenti imposti dal tragico caso.

Da parte nostra, procediamo nei più accurati accertamenti e proprio stamane ho impartito al riguardo nuove istruzioni al prefetto di Venezia.

Il Parlamento sarà, comunque, informato sugli sviluppi dell'azione del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bartole ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARTOLE. Onorevoli colleghi, troppe volte (l'abbiamo dovuto constatare), il voto che si raggiungessero — nel reciproco interesse — buoni rapporti con la Jugoslavia è stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

intenzionalmente frustrato dal nostro vicino d'oltre Adriatico.

D'altronde non mi rimorde la coscienza di aver mancato di denunciare, di volta in volta, anche in Parlamento, i soprusi e le atroci violenze jugoslave contro le popolazioni italiane della zona B del Territorio Libero di Trisete, popolazione amministrata fiduciarmente e quindi doppiamente garantite da impegni internazionali.

È superfluo ch'io ricordi anche la mozione che il consiglio comunale di Trieste ha approvato il 24 febbraio scorso e che è stata inviata al consiglio di sicurezza dell'O. N. U.

Ora, con un gesto che denota una assoluta primitività di concezioni, si crede, con lo scalpello, di poter cancellare la storia (una storia, onorevoli colleghi, che è patrimonio, nel vero senso della parola, della civiltà universale); mentre, giova ricordarlo, proprio ai nostri morti e del risorgimento e della grande guerra la Jugoslavia va debitrice se, come agglomerato nazionale prima, e come Stato unitario poi, essa ha potuto conseguire la propria indipendenza.

Ora, il Governo mi assicura che, a seguito dei nostri passi, Belgrado ha deplorato l'accaduto e proceduto all'arresto dei cinque colpevoli. Ma, onorevole Brusasca, è sufficiente una tale risposta? Non basta perseguire o, meglio, promettere di perseguire giudiziariamente (perchè di fatto, ne stia pur certo, nessuno verrà perseguito mai) elementi che ora fa comodo definire irresponsabili. E posso assicurarle, onorevole sottosegretario, che fino al 7 di questo mese, stando a notizie ufficiali, i cinque nominati non erano ancora stati arrestati, e che la lapide è stata, sì, rifatta, ricostruita e rimessa a posto, ma stando a notizia proveniente ora da Capodistria, i nomi dei Caduti del risorgimento e della grande guerra, fra cui quello di Nazario Sauro, non vi figurano più, figurando al loro posto altri nomi di partigiani jugoslavi caduti durante questa guerra a fianco delle truppe di Tito. Ora, onorevoli colleghi, è tutto uno spirito di feroce antitalianità che va riveduto, anzi che così spietatamente accentuato.

Del resto, è noto a tutti che mentre codesti cinque — diciamo così — irresponsabili stavano commettendo l'atto vandalico, i militi della difesa popolare assistevano impassibili alla scena e ciò mi sembra, per lo meno, sintomatico.

Io mi permetto di ricordare, onorevole Brusasca, che in altre recenti occasioni, vuoi per l'asportazione di registri parrocchiali, vuoi per la slavizzazione dei cognomi nella

compilazione delle carte d'identità, Belgrado ha negato i fatti e ha dato assicurazioni di provvedimenti che non sono stati mai, dico mai, presi.

Proprio in questi giorni, per le carte di identità, il Governo jugoslavo ha risposto che esse vengono compilate contemporaneamente nella grafia italiana, croata e slovena, il che è falso, perchè i cognomi italiani vengono d'ufficio tradotti con grafia e con dizione slava o croata, pena la privazione del documento di identificazione. Lascio a voi, onorevoli colleghi, giudicare quali siano le conseguenze che da ciò derivano, data la natura del regime. Anzi, si arriva fino ad imporre, al cittadino italiano di madre con cognome sloveno, il cognome della madre!

Io dico, onorevoli colleghi, per la nostra stessa reputazione nazionale, che è ora di finirla con dei sistemi che in fondo in fondo sono per noi una vera e propria presa in giro; che non è dignitoso, per un popolo di 46 milioni di abitanti, venir preso sistematicamente a schiaffi da 16 milioni di jugoslavi tanto meno civili di noi, come del resto essi stessi dimostrano con il loro comportamento (*Appiausi al centro*).

Se la Jugoslavia intende porre i rapporti con noi in termini irrimediabili, come sta ancora una volta a dimostrare il vile assassinio del pescatore Bullo, la colpa non è davvero nostra. E il fatto avvenuto l'altro giorno a 25 miglia al largo delle coste istriane, al largo di Parenzo, sta proprio a dimostrare questa volontà.

Non entro in discussione su una dottrina controversa qual'è quella relativa all'estensione delle acque territoriali: comunque ho voluto interpellare un esperto giurista, profondo conoscitore di diritto marittimo, il professor Pescatore, il quale mi scrive che comunque le acque territoriali non si spingono mai oltre le 12 miglia. Ebbene l'assassinio, l'atto di arrembaggio, è stato commesso a 25² miglia al largo delle coste istriane, e il sottosegretario ha confermato le notizie apparse sui giornali.

Anche se lo volessimo — e non lo vogliamo — noi non potremmo certo pensare a ritorsioni estreme, ma è ora di fare intendere alto e deciso agli alleati che la responsabilità di cotesto stato di fatto è tutta quanta, sfortunatamente, loro.

SANSONE. Dichiarate loro la guerra, allora! (*Commenti — Proteste*).

BARTOLE. La famosa dichiarazione del 20 marzo rischia davvero di trasformarsi per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

noi in un soporifero; ma all'inevitabile risveglio noi ci troveremo certo con la bocca amara, perchè la realtà, onorevoli colleghi, sarà quella che, frattanto, avranno precostituito gli jugoslavi.

I nostri rapporti con gli alleati — l'ho detto anche in occasione della ratifica del patto atlantico — si intendono condizionati a qualche cosa di più, e soprattutto di più concreto, che non siano le pure affermazioni di principio, come purtroppo sta divenendo la citata dichiarazione.

Nei labili equilibri di una tanto complessa politica internazionale qual'è quella odierna, facciano perciò gli alleati, una buona volta, il conto del *pro* e del *contra*, del peso dell'Italia in Mediterraneo e del peso della contropartita jugoslava, e poi ne traggano le conseguenze. Ma soprattutto operiamo anche noi in modo che gli alleati debbano tener conto di tutto il nostro peso: in politica, dopo tutto, si fa così. E se da parte degli alleati vi è veramente un interesse ad avere al loro fianco un'Italia forte e operante, sappiano efficacemente richiamare Tito al rispetto delle leggi della civiltà e delle norme del diritto internazionale.

Onorevoli colleghi, questi stessi problemi, con tanto maggiore autorità ed elevatezza, sono stati trattati, nei giorni scorsi, in Senato. La risposta dell'onorevole De Gasperi a Vittorio Emanuele Orlando ci conforta (perchè abbiamo veramente, credetelo, bisogno di conforto: conforto per arrivare incolumi dall'oggi al domani e non perderci frattanto negli abissi della disperazione).

Però, onorevole Brusasca, avendo dietro di me la sofferenza di tutto un popolo martirizzato e oppresso, mi duole dirle che non posso per ora dichiararmi soddisfatto della sua risposta; mi auguro di poterlo essere domani, anche a nome dei miei fratelli, e mi auguro che questo Adriatico, che è stato nei secoli una via aperta al traffico e alla civiltà dei popoli liberi, torni a essere domani e sempre, per il bene di tutte le nazioni rivierasche, aperto al libero traffico, aperto alle iniziative e al progresso del lavoro. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Leone-Marchesano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEONE-MARCHESANO. No, caro onorevole Sansone, noi non possiamo e non vogliamo dichiarare la guerra ad alcuno, ma intendiamo però elevare la fiera protesta di tutto il popolo italiano contro le angherie e i soprusi che gli italiani del Territorio Li-

bero di Trieste sono costretti a subire da parte della repubblica federativa jugoslava. L'interruzione che proviene dal banco socialista ci turba profondamente, perchè essa può essere interpretata da Tito e dagli jugoslavi, oltre che come una prova della nostra debolezza, come il diniego totale di tutto ciò che fornì la causa della morte di quei 600.000 italiani che si immolarono sul Carso per rendere italiana e libera Trieste.

All'onorevole sottosegretario per gli affari esteri rispondo che quanto egli ha detto rappresenta una risposta interlocutoria alla nostra interrogazione. Io mi auguro che in un avvenire prossimo la risposta possa essere soddisfacente. Comunque, sappia il Governo che non è con le rinunzie dell'onorevole Sforza — di ieri, di oggi e di domani — che si ristabilisce il prestigio dell'Italia nel mondo. Sì, l'Italia ha perduto la guerra; sì, noi siamo a terra; sì, dobbiamo subire le conseguenze del più iniquo trattato di pace; ma, vivaddio!, che il mondo sappia che l'Italia a Trieste non rinuncerà mai, né ieri, né oggi, né domani! (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gatto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GATTO. Come altri colleghi ieri al Senato, oggi noi qui ci facciamo eco dell'indignazione del popolo italiano per il gesto criminoso compiuto da un ufficiale jugoslavo.

Non staremo a esaminare se e quali cause possano aver determinato questa situazione di attrito fra Italia e Jugoslavia. Ci proponiamo di trattare con un'interpellanza a parte il grave problema della pesca nell'Adriatico: bisognerà allora vedere se il trattato di Belgrado è un trattato che può andare, o meno; e quali siano le ragioni che fin ora hanno impedito che esso venisse ratificato. La questione è grave e complessa, e occorre sia risolta al più presto. Certo è che l'Adriatico ha fatto troppe vittime oramai: questa vittima chioggiotta è l'ultima di una lunga serie, e, nello stesso momento in cui piange il suo figlio, Chioggia (la generosa, sventurata ed eroica Chioggia) ne attende altri nove che non sono ancora tornati, i nove dell'imbarcazione *Sant'Anna* che pure sono trattenuti dagli jugoslavi.

Non è certo quello jugoslavo un sistema che possa portare a una distensione fra due popoli vicini, e non è neppure, quello del colpo di rivoltella dato dall'ufficiale jugoslavo, un metodo che possa comunque tornare a onore di una qualsiasi bandiera militare: è un metodo che offusca la gloria di una nazione, ed è un metodo che noi, in nome di una civiltà e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

di una cavalleria militare che pure nell'atrocità della guerra è sempre esistita, dobbiamo fortemente riprovare.

Bullo è morto da eroe, perché è morto difendendo il suo diritto al lavoro; è morto per aver resistito alle imposizioni dell'ufficiale jugoslavo che pretendeva di imporgli di non pescare a 26 miglia dalla costa, al di fuori cioè delle acque territoriali (anche stando alle teoriche, in materia, a noi più sfavorevoli, anche secondo le stesse tesi che poi il trattato di Bergrado non ha condiviso e che in un primo momento la Jugoslavia aveva sostenuto); è morto difendendo il suo lavoro. E oggi l'agenzia *Tanjug* non trova nulla di meglio che cercare di infangare anche la memoria di questo lavoratore che noi sentiamo essere stato un eroe del lavoro, avendo egli voluto, attraverso il suo atto di ribellione contro l'ingiusta pretesa jugoslava, affermare il diritto di pesca di tutte le popolazioni della costa adriatica.

Come ha detto l'onorevole Leone-Marchesano, è stata una risposta interlocutoria quella che ci ha dato l'onorevole sottosegretario. Sentiremo che cosa effettivamente verrà fatto; ma vorremmo sentire anche che cosa, in concreto, si farà per questa disgraziata famiglia che, neanche un anno fa, ha pianto altre due vittime (è il terzo membro di essa che lascia la vita per la pesca), per sollevarne almeno la miseria, con una dimostrazione concreta e tangibile di solidarietà del Governo e del popolo italiano.

E qui vorremmo anche portare alla città di Chioggia, che vede tanti dei suoi figli migliori dispersi nel mare, nella lotta contro la natura o contro la cattiveria e l'inciviltà di altri popoli, il nostro senso di solidarietà e di dolore.

E a quegli jugoslavi che oggi compiono tante prepotenze contro l'Italia e che, in episodi come quelli che stiamo discutendo, si comportano come volgari criminali, noi vorremmo ricordare una sola cosa: che fummo noi italiani i primi a dare il colpo alla tiranide austriaca, e a chiedere l'indipendenza della Serbia, della Croazia e della Slovenia, di quei popoli cioè che oggi formano la repubblica federativa jugoslava. Gli jugoslavi dovrebbero ricordare ciò; e dovrebbero ricordare il sacrificio eroico dei marinai italiani che salvarono, nella guerra 1915-18, l'esercito serbo.

Non avrebbero mai creduto i civilissimi italiani di vedere, in un domani, così mal ricambiato il loro eroismo e il loro sacrificio. (*Applausi al centro e a destra.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Olivero ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

OLIVERO. Non posso dichiararmi soddisfatto, in modo assoluto, della risposta data alla mia interrogazione dall'onorevole sottosegretario, in ordine e alla prima parte e alla seconda.

Non intendo fare del facile nazionalismo, tirando fuori quello che abbiamo fatto noi e quello che hanno fatto gli altri: si tratta di problemi attuali, da risolvere con ben altri concetti e ben altro spirito.

Non sono soddisfatto — ripeto — per l'azione che il Governo ha svolto nei riguardi del particolare caso dell'assassinio di un pescatore chioggiotto da parte di un agente di polizia della repubblica jugoslava, né per quella che è la situazione generale dei nostri pescatori dell'Adriatico, situazione che il Governo non ha mai affrontato e, tanto meno, risolto. Sì, è stata fatta una protesta per un gesto, che può definirsi soltanto ignobile, da parte di un esponente delle regolari forze costiere jugoslave.

Ma che cosa è stato fatto per sanare alla radice questa situazione che data da anni? Perché sono anni che gli jugoslavi, con tutta una serie di violenze e di sequestri di cose e persone, impediscono praticamente ai nostri pescatori di lavorare nell'Adriatico, particolarmente centrale e settentrionale! E sono soprattutto i chioggiotti, i quali per il passato hanno costituito la più gran parte dei lavoratori di questa zona dell'Adriatico, a soffrire di questa situazione.

Io non so se l'onorevole sottosegretario sia mai stato a Chioggia e abbia constatato la situazione spaventosa di miseria in cui vive questa città per la disoccupazione che il vostro Governo ha reso epidemica ormai, per le distruzioni che la guerra ha lasciato, e per i morti in seguito a incidenti di mine; e faccio presente al rappresentante del Governo che le vedove e gli orfani di questi caduti in conseguenza di incidenti dovuti a mine non hanno neanche la pensione, perché il Governo ha risposto che sono morti per imprudenza e non in conseguenza di eventi di guerra. Chioggia, in questa situazione, è oggi la più colpita da questa limitazione che viene imposta dagli jugoslavi.

E non sarà certo il trattato per la pesca, di cui ci ha parlato il senatore Bastianetto, che risolverà questo problema: un trattato di pesca jugulatorio, che non ci dà veruna concessione, ma ci obbliga a pagare quasi 2 miliardi per un pesce che non abbiamo ancora pescato!

I chioggiotti che si trovano in questa situazione domandano al Governo di essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

informati sui criteri che lo inducono a essere così tenero e accondiscendente, per non dire così debole, verso l'atteggiamento della repubblica titina. Il Governo avrà probabilmente le sue buone ragioni per limitarsi ogni volta a una risposta stereotipata, o a una protesta generica fatta attraverso i nostri rappresentanti a Belgrado (ci mancherebbe altro che gli jugoslavi venissero applauditi per quel che fanno, onorevole sottosegretario!).

D'accordo, v'è una protesta; ma non serve a niente, perchè nonostante le proteste abbiamo visto aggravarsi l'atteggiamento degli jugoslavi. Può anche darsi che voi abbiate le vostre ragioni (non lo so); ma domandiamo ugualmente di esserne informati, e lo domandano soprattutto i chioggiotti, che sono colpiti, gravemente colpiti in questa situazione nella quale li mette il non poter vivere con i normali mezzi di pesca: tutti i chioggiotti domandano di essere informati del perchè l'atteggiamento del Governo sia così tenero verso la repubblica federale jugoslava.

È chiaro che quanto è successo fuori dalle acque territoriali il giorno 7 non è che un piccolo aspetto locale di un problema generale. Quale volete che sia o possa essere lo spirito che anima le forze di polizia costiera, in base agli ordini che ricevono dal centro? Che libertà volete possano concepire nel mare quando essi hanno nell'interno del loro paese la schiavitù e la dittatura? (*Commenti al centro e a destra — Si ride*).

GIAMMARCO. (*Indica l'estrema sinistra*) Avete applaudito Tito per due anni!

MARCHESI. Adesso applaudite voi!

OLIVERO. Abbiamo il sospetto, noi, che l'atteggiamento del Governo sia in relazione con pressioni dal di fuori per non irritare la Jugoslavia (*Commenti al centro e a destra*): è certamente per questo che ci è stato imposto di accettare il trattato per la pesca, che nulla concede e tutto domanda all'Italia.

Noi non possiamo quindi, onorevole sottosegretario, che dichiararci assolutamente insoddisfatti. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

SEMERARO GABRIELE (*Indica l'estrema sinistra*). Tito agiva nella stessa maniera anche prima, e allora voi lo applaudivate!

MARCHESI. Forse oggi egli è vostro complice nel patto atlantico!

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 16,55*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise.

È iscritto a parlare l'onorevole Cerabona. Ne ha facoltà.

CERABONA. Sono molto dolente che la seduta sia stata sospesa perchè al banco del Governo non si trovavano ancora il ministro nè il sottosegretario per la giustizia. Tuttavia, non voglio dare a ciò il significato di uno scarso interessamento da parte del Governo per la discussione in atto.

Il disegno di legge in esame è uno fra i più importanti per la vita del nostro paese: esso attiene al sistema del funzionamento delle leggi in difesa della libertà dei cittadini, per la qual cosa io penso che l'attenzione del Governo e quella di tutto il Parlamento debbano essere intense per un problema di così vasta portata.

La civiltà e le condizioni di libertà di un popolo si evincono dalle sue leggi e specialmente dal modo con cui esse si applicano, onde l'onorevole Gullo non ha usato una espressione retorica quando ha detto che là dove non vi è giuria non vi è democrazia. Ispirandosi a questo concetto, e dimostrando che i governi onesti si apprestano sempre a modificare le leggi che non rispondono più alle condizioni sociali e politiche di un'epoca, l'onorevole Togliatti ripristinò con il regio decreto 30 maggio 1946, la vecchia giuria.

Lo Stato repubblicano, che sostituì uno stato di sopraffazione, aveva il dovere anzitutto di rimettere le condizioni della giustizia e della procedura della giustizia in istato di libertà e di democrazia.

L'onorevole Togliatti sentì questo altissimo principio democratico e ripristinò la giuria. L'onorevole Gullo, presentò nel dicembre 1946 dei disegni di legge per regolare l'attuazione del decreto Togliatti ma essi non furono votati dall'Assemblea. Oggi, dopo che la Costituente ha portato un grande alito di rinnovamento nelle condizioni della giustizia in Italia, si riprende in esame un concetto fondamentale che attiene alla vita democratica della nazione. Ma troviamo una barriera innalzata dal Governo e dal relatore di maggioranza, una barriera con la quale si vorrebbe chiudere la strada sbandierando la incostituzionalità di una legge che rimettesse in onore nella Repubblica italiana la giuria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

E, si sono ricercati elementi tecnici, elementi giuridici perchè non si possa neanche discutere un sì grande problema.

In verità, signor Presidente, onorevoli colleghi, i difensori di questo disegno di legge sono stati molto tiepidi, anzi direi, che all'infuori dell'onorevole Bettiol, il quale ha discusso, negando la possibile riesumazione della giuria (e non ha approvato in tutto la legge, come dirò di qui a poco) gli altri oratori sono stati sì e no favorevoli.

L'onorevole Fietta ha detto: la giuria è una grande e bella istituzione, ma in fondo lo scabinato ha anche funzionato discretamente, perchè non facciamo un esperimento? Poiché stiamo riformando il codice, perchè non facciamo un esperimento *in corpore vili* sulla libertà dei cittadini? Ma io vorrei dire all'onorevole Fietta: non basta per quanto riguarda l'esperimento, essere arrivati fino al 1950? Esso è stato già fatto dal popolo italiano. Volete fare ancora un altro esperimento?

Quando si dice che la giuria è una buona istituzione, ma si vuole sperimentare lo scabinato, mi sembra che ci si dichiari contrari alla giuria nella speranza che si possa trovar di meglio.

L'onorevole Bettiol ha esposto motivi che non si possono condividere. Ha parlato come parla un uomo di scienza che ha le sue ragioni preminenti per affermare una tesi più che un'altra. Ha detto che la sentenza è composta di irrealismo e di realismo che l'irreale è il sentimento, la condizione sociale, e l'ambiente in cui si generò il delitto e che nello scabinato si ritrova quanto può costituire l'irrealismo, che si unisce al reale del giudizio dei giudici togati. Dirò poi le ragioni avverse a queste sue idee. Però ha detto una cosa che sconvolge e che nasconde l'intimo sentimento di quest'anima di studioso democratico: « In fondo l'appello alle sentenze di questi collegi giudicanti, mi sembra qualche cosa che non vada. Sì, appello, ma io sono molto perplesso ». In definitiva, l'onorevole Bettiol — non voglio interpretare il suo pensiero nella sua intima essenza — dice: « questo progetto non lo vedo di buon occhio, vi è qualche cosa che scricchiola: l'appello contro le sentenze di questi quasi giurati, sentenze che dovrebbero essere il portato della coscienza e dello spirito del popolo, formati nei dibattimenti orali e che si rifanno sulle « mute carte », che non rendono le vibrazioni che devono avere i processi penali, i quali concernono non solo la violazione di articoli di legge ma l'esame delle condizioni psicolo-

giche in cui è stato commesso un reato, non mi acquieta.

Ecco come l'onorevole Bettiol critica questo progetto di legge dopo aver detto che, in fondo, lo scabinato poteva essere anche qualche cosa di utile.

Vediamo che cosa ha sostenuto l'onorevole Leone che è un giurista ed un avvocato dinamico e potrei dire anche che è un avvocato che a Napoli (non vi è nessun agente della tasse che possa sentirmi!) ha il suo bilancio di professionista di valore. L'avvocato Leone, il professor Leone, è democristiano, ed ha difeso la sua causa non con quel calore che mette nelle sue orazioni, ma l'ha difesa così e così, con un certo sapore di settore politico. In fondo, egli ha concluso dicendo che « il sistema voluto dalla legge in esame non è il migliore ma, il meno cattivo ». Ma, quando noi andiamo a compilare una legge, essa deve essere precisa, e deve esser buona, se non ottima. Ora le parole dell'onorevole Leone esprimono riprovazione alla legge allorché afferma che il sistema non è il migliore, ma il meno cattivo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non per la giuria, però.

CERABONA. Insomma, l'onorevole Leone dice che il sistema non è il migliore e che lo ritiene il meno cattivo. Ciò significa che non va. Questa è ... lingua italiana, che si deve e si può interpretare in un solo modo.

Come vedete è un aborto di disegno di legge questo. Chi l'ha difeso? Un po' l'onorevole Cassiani, cioè l'ex sottosegretario di Stato per la giustizia, e ciò è comprensibile.

Dunque, all'infuori dell'onorevole Bettiol e dell'onorevole Cassiani, nessun altro ha speso una calda parola in favore dello scabinato; e specialmente in favore di questa legge che si vorrebbe votare per ragioni di parte.

Ma se le leggi debbono rimanere e non devono essere l'espressione di ragioni di parte io invito gli onorevoli colleghi a ponderare con molta severità questo importante problema.

Non si tratta di una affermazione politica, non si dirà che il mondo cascherà a destra o a sinistra se non si vota l'attuale progetto di legge. Le leggi hanno una loro vita e votando una legge che rivela una nascita tedesca, non potrei in coscienza dire che i deputati della Repubblica italiana facciano cosa saggia e democratica.

Voi dite che la Costituzione vieta di andare verso la giuria, perchè vuole che le sentenze siano motivate. In proposito si son dette grosse frasi, quelle frasi che si enunciano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

più per amore del saper dire che per altro. Ma non è così, onorevole Cassiani. I giurati non devono perdersi nel labirinto delle ricerche dottrinali per interpretare finanche la *mens legis*.

Dice bene il Beccaria a proposito della *mens legis*: guai se ci si interna, sofisticando, a voler scoprire la mente del legislatore. Spesso non solo non la si scopre ma la si copre di oscure nebbie.

L'articolo 111 della Costituzione impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, il che implica che, quando un corpo giudicante concede, ad esempio, l'attenuante della provocazione, occorre che motivi perché l'ha accordata, ossia dia ragione del suo giudizio. Però, si pretende ad ogni costo che la giuria debba rivivere in tutto e per tutto persino nel suo antico ordinamento.

Noi vogliamo che i giudizi siano emessi dai soli giudici popolari e ci domandiamo perché i giudici popolari non possano motivare una sentenza? Chi, di grazia, inibisce ai giudici popolari di fare ciò? Non ripeterò quello che disse ieri l'onorevole Gullo, che cioè la sentenza dei giurati espressa anche con un monosillabo è già una sentenza motivata; io voglio concedere ai miei avversari che si debba motivare con ampie argomentazioni una sentenza. Ebbene, perché non possono farlo i giurati?

Una voce al centro. È necessaria una preparazione tecnica.

CERABONA. Prego di lasciarmi concludere il discorso. Dunque — dicevo — i giurati dieci o dodici cittadini, affermano, riuniti in camera di consiglio, di riscontrare, ad esempio, nel fatto sottoposto al loro giudizio, la provocazione, la mancanza di dolo, la mancanza di volontà omicida e stendono la sentenza, riportando in essa le ragioni che li convinsero un modo o in un altro.

Nessuno di essi sarà capace di scrivere in bello idioma la sentenza stessa, ossia di motivarla? L'inconveniente è facilmente ovviabile: i giurati devono essere 12? Basta estrarne 10 da un'urna e due da un'altra nella quale si potranno includere nominativi di persone che siano in grado di esprimere quello che è stato il pensiero della giuria. Che cosa c'è di peregrino in questo?

È dunque superato l'articolo 111: i giurati possono motivare la sentenza. Diceva ieri l'onorevole Gullo (e la sua osservazione mi pare più che giusta) che peccano di incostruzionalità, semmai, coloro che avversano la giuria popolare.

Voi della maggioranza affermate, per bocca dei vostri oratori, che per giudicare occorrono delle capacità tecniche. Io non so se in tutti i deputati vi siano delle capacità tecnico-giuridiche. Guai se tutti i parlamentari fossero dei giuristi tecnici. Sarebbe un disastro davvero notevole. Chissà dove andremmo a finire per interpretare filosoficamente o filologicamente un articolo di legge.

La giuria ha il suo atto di nascita registrato nel 1876. Dal 1876 al 1931, per un buon cinquantennio, la giuria funzionò più che lodevolmente. Essa certamente ha anche commesso degli errori, ma nel complesso si può riconoscere che ha sempre soddisfatto.

Ma quando nel tempo è morta la giuria popolare? Ho detto che le concezioni politiche mutano e fanno mutare anche le istituzioni giuridiche. La lontana repubblica romana aveva i suoi giudici popolari; una giuria in senso largo, si intende, aveva i decurioni che arrivarono ad un numero considerevole. Ma con l'Impero si disse: Macché decurioni e decurioni! abbasso la giustizia popolare! Il prefetto della città di Roma e i presidi della provincia amministreranno la giustizia.

Quindi, due concezioni diverse: in democrazia decurionato, giudici popolari; sotto l'impero, prefetto, preside, struttura politica, struttura giudiziaria.

Si crea una legge per difendere una ragione politica: e, quel che è peggio, si creano coloro che mettono in funzione la legge. Il che è più pericoloso della legge stessa, perché molte volte può la legge essere affidata alle mani di pessimi giudici!

Il giuri dal 1876 al 1931 operò bene. Venne il fascismo: il giuri non andava più, bisognava sopprimerlo, furono modificate le leggi ed i codici, ma bisognava modificare lo strumento che attuava i codici. Occorreva un po' più di restrizione della libertà. E allora si ricorse allo scabinato che fu una escogitazione tedesca. Diceva il Vico: per la boria nazionale, non poteva tollerare il popolo tedesco che vi fosse una giuria di tipo francese. I tedeschi dovevano dominare il mondo, e non si domina il mondo senza avere nelle mani uno strumento di giustizia. E scavando nell'antico impero germanico di Carlo Magno, di Carlo V e nell'impero carolingio, trovarono un tipo di giudice che si chiamava scabino. Chi era lo scabino? Era il giudice esperto che, nell'epoca feudale, serviva ad insegnare un po' di giustizia a coloro che erano preposti alle questioni municipali nei giudizi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Poi lo scabino diventò anche giudice criminale.

La legge fascista creò in Italia lo scabinato: 5 scabini o 5 giudici popolari (andate a vedere dove sta il popolo) e due magistrati togati: un consigliere di corte di cassazione, come presidente ed un consigliere di corte d'appello, quale vicepresidente.

Devo dire per testimonianza personale (questo perchè l'onorevole Cassiani ha portato la testimonianza di avvocati di valore come l'onorevole presidente De Nicola e l'onorevole Porzio), che anche noi, per 30 anni, abbiamo esercitato la professione di avvocato, abbiamo frequentato le aule di corte d'assise con i giurati e con gli assessori e il ministro mi creda: difficilmente una tesi difensiva ha potuto trionfare contro il pensiero del presidente dello scabinato!

Le leggi sono quelle che sono, ma bisogna vedere come sono attuate. Ricordo un presidente di corte d'assise (andato poi a casa per limiti di età) che mi aveva dato modo di usare un certo metodo pratico per lavorare meno (il lavoro è una bella cosa, ma quando se ne può fare a meno, in certi casi, vale la pena di non sciuparsi troppo), assicurandomi che il sistema migliore per vincere, anzichè sprofondarsi nella lettura dei classici, era quello di studiarsi di conoscere il pensiero del presidente. Scandalo, direte voi; ma è possibile? Sì, e si tratta di cose che bisogna dire; io domandavo: «Presidente, come vedete la causa»? e il presidente mi diceva: «Caro avvocato, niente legittima difesa o eccesso di difesa, al massimo un po' di provocazione»!

Ossequiente sempre alla parola del magistrato, sognavo allora il meno possibile, ma qualche neofita, a fianco a me, inconiudava Pessina, Crivellari, le sentenze della Cassazione, sudava e sudava, ma, a dibattimento concluso, il presidente leggeva la sentenza della corte che aveva deliberato in camera di consiglio concedendo la predetta provocazione.

Onde ho portato un convincimento personale — errato, forse — che le giurie miste (e questo lo dico all'onorevole Bettiol) sanno un po' di... giudice unico. L'irrealismo non funziona quasi mai.

Ma come fate voi dinanzi ad un presidente con tanto di galloni in oro, pur dotati di licenza media, dinanzi ad un presidente che ha studiato il processo (l'assessore lo ha appreso ad orecchio) che spiega la questione giuridica, spiega la *mens legis*, cita l'opinione dei grandi giuristi, gli «arresti» della Cassazione,

come fate a far prevalere la vostra opinione? Io la vita la vedo così come è. Io non ho la sola licenza inferiore, ho qualcosa di più, ma se domani vado a conferire non dico con un ingegnere il quale mi parla tecnicamente di tante cose, ma con un orologiaio che mi parla del pendolo a compensazione, della lamina più calda e di quella più fredda, finisco col dirgli: avete ragione; fate voi; aggiustatemi l'orologio come volete.

In verità, quando volete contrapporre gente che non conosce il diritto ad uomini che lo conoscono per professione, avrete voglia di dire che la sentenza è emanata dai primi o che è frutto di collaborazione. Sono i magistrati togati coloro che ispirano, non dico di più, le sentenze stesse.

In treno ho parlato con un vecchio ingegnere il quale mi ha detto: ho fatto lo scabino. Una sola volta mi permisi di obiettare qualche cosa in contrasto con l'idea del magistrato e il presidente mi spiegò che non era mio torto non comprendere tante cose che lui conosceva, e ne disse tante, che dovetti soggiungere: ha ragione, signor presidente.

Ecco perchè, onorevole Bettiol, (irrazionale, siamo perfettamente d'accordo: idee squisitamente giuridiche, squisitamente filosofiche) la vita prescinde dalle disquisizioni astratte, la vita è quella di ogni giorno, la vita permette che quando due magistrati — dico due — si contrappongono a cinque assessori, vincano i magistrati togati.

È questa la ragione per la quale in alcuni Stati si vuole l'abolizione della giuria; si vuol far rimanere nelle mani della sola magistratura l'amministrazione della giustizia.

Ma la magistratura, pur interpretando onestamente le leggi, pure interpretandole con tutta coscienza, ha sempre un qualche cosa di professionale, ha sempre da seguire l'interpretazione del diritto che la Cassazione non censura, e la censura di molte sentenze finisce col censurare la vita del magistrato. E allora, la vita esige che in moltissimi casi una vera giustizia democratica non possa esser fatta che dalla giuria.

Si obietta che la giuria ha commesso molti errori. Io non lo so. Sapete perchè si ricordano gli errori dei giurati? Perchè il giurati ha giudicato poche cause, le più eclatanti, quelle che più colpivano l'opinione pubblica. I cittadini le seguivano e potevano quindi essere in grado di giudicare, più o meno, gli errori dei giurati e molte volte secondo inesatte conoscenze. Ma io potrei osservare, a questo proposito, di aver sentito affermare da molte parti che Loverso è stato condannato benchè

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

innocente, che ugualmente il maestro Grazioli era innocente. Ciò vuol dire che errori se ne attribuiscono anche all'assessorato.

E i magistrati togati? Aggiungerò anzi che ne commettono anche troppi, e ne ho avuto una prova consultando, sia pure fuggacemente, alcune statistiche. Infatti vi sono i tribunali, le cui sentenze sono spesso modificate dalle corti di appello (a Napoli dicono, prima di avviarsi al piano in cui ha sede la corte di appello: «Si va al piano dove scendono le pene»). Quante sentenze sono annullate dalle corti di appello? Quante sentenze di assoluzione non si emettono da queste, o per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto? Ciò significa che si erano verificati errori nelle sentenze dei tribunali. Errori quindi ne commettono anche i magistrati togati, se è vero che le corti di appello annullano tante sentenze, e riducono tante pene!

E che dire dei giudizi di cassazione? Vuol dire che anche la corte di appello erra, perché vi sono moltissime sentenze di cassazione che cancellano gli errori commessi dai magistrati di corte d'appello. Si erra, dunque, anche nella interpretazione del diritto!

Quando adducete il motivo degli errori commessi dai giurati pensate con serietà che errori non ne commettano anche i magistrati togati? Questi si conoscono meno, ecco tutto!

L'onorevole La Rocca, che l'onorevole Fietta ha definito un poeta, mentre in realtà è un giurista dall'anima di poeta, dalle vibrazioni, dalle emozioni, dalle passioni, dall'ingegno schiettamente meridionali, l'onorevole La Rocca, dicevo, ci ha detto, nella sua dotta relazione di minoranza, quali sono le ragioni per le quali vi deve essere il giurì: perché il giurì è vita, è espressione di vita, espressione di azione, espressione di leggi nell'evoluzione dei tempi, perché le leggi, per quanto perfette, possono in tempo anche breve, essere sorpassate da alcune ragioni di contingenza e di ordine psicologico che attengono alla vita del paese.

Non vi ripeterò la storia del giurì, né vi ripeterò ciò che ne hanno detto i sostenitori di esso. L'onorevole Cassiani citava fra i contrari Crivellari, Pessina, citava Porzio e De Nicola; ma l'onorevole La Rocca che conosce molto bene l'argomento ve ne ha citato a iosa, ed io non voglio stuzzicarlo, perché si alzerebbe a citarvi altri cento sostenitori della giuria.

Che significa portare l'opinione autorevolissima di tre illustri uomini o di quattro! Bisogna guardare l'istituto della giuria come

quello che dà garanzia del non professionismo, del giudizio espressione di come si apprende la verità del fatto dai cittadini; di come si giudica nel tempo e nel luogo in cui il fatto stesso è avvenuto. Ed io voglio citare il nome di persona che non fu un repubblicano, tanto meno un democratico, che non ha fatto mai l'avvocato: Napoleone...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Napoleone era antidemocratico!

CERABONA. Disse Napoleone, nel consiglio di Stato, a coloro che sostenevano essere i comuni cittadini ignoranti delle scienze giuridiche e non adatti a giudicare, che sarebbe stato di grande guida al giurì il sesto senso, che si chiama il senso morale, al quale solo il cittadino nel giudicare deve ubbidire.

Io, ora, desidero ripetere quello che udii nei primi anni della mia professione da un vecchio presidente di corte di assise, che spiegava ai giurati i quesiti della causa (il presidente doveva riassumere ciò che aveva sostenuto la parte civile, il procuratore generale, e la difesa). Egli concludeva: «Signori giurati, voi per giudicare bene dovete dire: e se io, in tali condizioni, mi fossi trovato nei panni dell'imputato, che cosa avrei fatto? Quando da uomini onesti avrete risposto a questa domanda avrete fatto giustizia».

Ecco la grande verità. Questioni sottili di diritto, questioni complicate di procedura in cui si distillano i cervelli delle varie sezioni della corte di cassazione della Repubblica, in cui si distillano i cervelli dei vari oratori, dei magistrati per sostenere le tesi più ardite non occorrono per il giudice popolare. Il giudice popolare nel fatto vede il diritto, e lo afferma o lo nega.

Si dice: il giudice deve avere una certa conoscenza di diritto. Ma perché? Voi sapete che al giudice popolare sono affidati i giudizi di omicidio, di grassazione, di rapina, giudizi gravi ma di facile soluzione, giudizi di fatti che violano tassative disposizioni di legge, nessuna ardua questione di diritto.

Eppure vorrei domandare a coloro che non esercitano la professione di avvocato penale: gli stessi magistrati, per decidere alcune cause nelle quali v'entri, ad esempio, la ragioneria, credete che diventino prima dei competenti di ragioneria? O credete che, per discutere sugli effetti di un veleno che ha essiccato le viscere di un disgraziato che è morto, si addottorino profondamente sino alle specifiche conoscenze di tutti i veleni e dei loro effetti? In realtà il professor Tizio della tale università redigerà una perizia, un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

trattato di 1200 pagine, che poi inghiottirà il magistrato togato, il quale in buona fede giurerà sulla conclusione della perizia.

Un magistrato, a riposo non so da quanto tempo, mi diceva che di molte perizie tecniche egli leggeva tutto ma si atteneva alle conclusioni. Ora, in verità, quando mi parlate di ignoranza tecnica da parte dei giurati e basate su di essa il motivo della vostra opposizione alla giuria, dite una cosa inesatta. Perché, se si dovesse avere conoscenza del giure, dovremmo ammettere, come assessori; soltanto professori, come gli onorevoli Leone e Riccio, uomini che degnamente logorano la loro esistenza nel ritrovare le ragioni vere e pure del diritto. Ma il giurato deve essere un uomo di buon senso, «armato di un sesto senso», come diceva Napoleone.

Si afferma che la sentenza deve essere motivata, perché, diversamente, non si ha un giudizio esatto, e che i giurati non sanno motivare. Sapete che cosa si stabilisce nel disegno di legge? Che le sentenze siano motivate dal presidente o dall'altro magistrato. Questa è la dimostrazione che voi non volete un giudizio popolare. Forse ha ragione l'onorevole Riccio quando nella relazione dice che il giudice civile presta una collaborazione, mentre dovrebbe partecipare attivamente, essere una forza che deve poter giudicare da sola e non collaborare; deve giudicare, come stabilisce l'articolo 102 della Costituzione.

Ma, secondo la legge, dovrebbero redigere la sentenza, ossia scrivere i motivi del giudizio per l'affermazione della verità il presidente o l'altro magistrato. E ciò perché gli assessori non sono adatti. Mi sapete spiegare voi come farà a motivare una sentenza il presidente che ad esempio è stato contrario a tutto quanto la maggioranza dei giudici ha ritenuto?

La motivazione della sentenza deve essere stesa da colui che è convinto della sincerità dei suoi argomenti. È la mia ragione che determina i miei movimenti psicologici. Io non posso favorevolmente motivare ciò che non sento o che avverso; e se la legge ha scritto che in prevalenza le sentenze devono essere motivate dal presidente, o dall'altro magistrato, significa che nello spirito della legge è che essi devono dominare il processo. Qui sì che occorre lo spirito della legge! È nello spirito della legge che i dominatori del collegio, sia pure di scabini, siano i magistrati togati. Forse in questo potrei essere d'accordo con l'onorevole Leone. Mi

sembra che qualche volta noi due abbiamo detto qualche cosa di simile: in questo caso sarebbe più giusto che giudicassero solo magistrati togati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Così bisognerebbe fare.

CERABONA. Ma la Costituzione (è questo che non vi piace) vuole che giudichi il popolo: non ci si può attenere al professionalismo della magistratura. Noi vogliamo la decisione del popolo, che apprenda, che senta, che esprima il giudizio sul delitto commesso e sul luogo; così come vollero gli inglesi allorché stabilirono che i piccoli giurati, quelli che determinano il fatto e le ragioni del fatto, fossero scelti nella contea dove il fatto avvenne.

Ed è giusto, perché da luogo a luogo i sentimenti, le emozioni, le ragioni di offesa e di difesa variano. I sentimenti non sono unici ed identici dappertutto. Abbiamo una Italia, ma non un solo cuore che batte allo stesso modo, non una sola percezione, non una sola emotività.

Ed è questo spesso il difetto della magistratura togata: catalogare gli uomini con un solo cuore, con gli stessi sentimenti, le stesse gioie, gli stessi dolori, mentre il delitto è la conseguenza del dolore, dell'amore, dell'exasperazione mutevoli in ogni singolo individuo. I giudici popolari possono sentire queste vibrazioni. La giuria soltanto può essere, negli Stati democratici, un giudice che risponda umanamente alle condizioni umane del reo. Queste sono parole che è un dovere dire.

Dobbiamo ora esaminare partitamente gli articoli della legge. Presenterei (non so se li presenterò) una infinità di emendamenti. Perché la legge (mi si consenta dirlo) è una cosa fatta bene per modo di dire: occorrono tante scuri per tagliare e tanti chiodi per inchiodare. In fondo, che cosa vogliono i nostri avversari? Un giuri col contagocce, anzi un giuri imprigionato. Popolo, ma imprigionato.

Dice il ministro: la Costituzione vuole che giudichi il popolo? Va bene! Soltanto collaborerà sotto tutela. Ma in questo senso anche il popolo delle tribune collabora con noi, perché partecipa alle sedute. Ma non può parlare, e se protesta il Presidente fa sgombrare le tribune. Vi sono tante forme di partecipazione. Non la collaborazione silenziosa, la collaborazione riverente, che è un delitto, ma la collaborazione efficiente deve esservi, quella capace di confutare o di non far prevalere le argomentazioni non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

esatte dei giudici togati, quella che crea la verità. Si è forse verificato che uno scabino — e se vi fosse non avrei parole per lodarlo a sufficienza — si opponesse alla volontà di un magistrato che ha studiato e che parla di tutte le leggi e di tutti gli arresti di cassazione? Dove è questo raro scabino? Indicatemelo, ed io lo fotograferò per diffonderne l'immagine in tutti i paesi di questo mondo.

In verità questa legge distrugge la sovranità del popolo. Voglio esprimervi un mio sentimento che non ha niente di politico ma è soltanto umano: stiamo trattando una quantità di cause per i recenti scioperi. Le corti di assise con gli assessori anche quando la ragione potrebbe indicare la via della liberazione, non assolvono, perché il verbale della forza pubblica indica gli imputati correi anche se nella confusione non si è vista chiara l'azione di essi. Ed allora è inutile che gli scabini chiedano se v'è la prova. Si ricorre all'articolo 110 del codice penale che circa la correttezza non fa soverchie distinzioni, per convincere lo scabino che giuridicamente la correttezza ha un significato tutto particolare, per cui è correo anche colui che assiste, pur senza agire.

Non esagero. Il giudizio con lo scabinato è il giudizio, quasi sempre, dei due giudici togati. Mantenetelo, se credete.

Non ci muove l'interesse di parte, ma ragione di umanità; non ragioni di partiti, ma di popolo, di tutti i partiti, amanti della libertà, amanti della più pura giustizia.

La giuria in Italia ha avuto un periodo glorioso. Nei primi tempi era formata di 12 cittadini; aveva il capogiurato, aveva il presidente con due magistrati togati. Si svolgeva il dibattimento; alla fine di esso il presidente riassumeva tutto quanto era stato detto dal procuratore generale e dai difensori delle parti; i giurati si ritiravano per deliberare.

Il presidente nel leggere le questioni, spiegava gli estremi voluti della legge per i reati che si giudicavano; spiegava, poniamo, che significasse « al fine di uccidere » nella causa di omicidio e si votava dopo esaurienti spiegazioni su tutti i quesiti senza la presenza del magistrato. Votavano solo i giurati che deliberavano chiusi nella camera di consiglio, soli con la loro coscienza.

Ma vi fu una critica. Vedete la squisita sensibilità democratica del paese! Giuristi, opinione pubblica, stampa aggredirono il metodo di votazione perché si disse: Uno dei giurati più intelligenti può, parlando nella camera di deliberazione, trasformare la volontà degli altri, esercitare una specie di sugge-

stione sulla volontà dei più deboli; siccome il giudizio della giuria deve essere sincero, personale, ciò è un male.

Il codice abolì questa forma di votazione e creò la votazione nell'aula, presenti i magistrati e i difensori.

LEONE-MARCHESANO. Le « tavolette ».

CERABONA. Precisamente, con le due tavolette. Che cosa erano le tavolette? Sembrano piccole cose.

LEONE-MARCHESANO. Ma hanno un significato.

CERABONA. L'un giurato non doveva sapere che facesse l'altro.

Ricordo la risposta di un giurato data ad un altro che gli domandava sottovoce come votasse: « È già troppa la responsabilità che assumo dinanzi a Dio ed agli uomini per il voto che dò io, perché lo dica a voi in modo che possiate anche voi votare come me ».

I giurati votavano col massimo segreto; votavano in presenza degli avvocati, onde non vi potesse essere ingerenza attiva da parte del presidente.

PERRONE CAPANO. Se ne esercitava una vastissima, con la spiegazione dei quesiti.

CERABONA. Alla spiegazione dei quesiti però era presente il difensore. Con ciò mi si viene incontro, onorevole collega. Infatti, se dite che il presidente con la spiegazione dei quesiti poteva influire sul corpo giudicante, quanta influenza non avrà la parola dello stesso magistrato nel chiuso di una camera di deliberazione sui giudici civili? Il presidente, leggendo le sentenze della cassazione e citando tutti i giuristi di questo mondo da Papiniano in giù, non troverà fatica a dimostrare che la verità è dalla sua parte. (*Applausi alla estrema sinistra*).

Mi dispiace, onorevole Perrone Capano, che questa interruzione sia venuta da un avvocato militante. Comunque, essa non potrà far dubitare della realtà nella quale quotidianamente viviamo.

Si dice che queste sono menzogne convenzionali e non si crede che il magistrato arrivi a tanto. Ed allora ripeterò che i voluti giurati, gli scabini, nella maggior parte dei casi, votano come vuole il presidente, cioè votano come vuole colui che ha studiato il processo sulle mute carte, che si è formato il suo convincimento e che è il sapiente della legge!

So che è stata ventilata dall'amico Sansone (se non erro), per avvicinare ad un certo spirito democratico la legge, la proposta di portare gli assessori a sette in rapporto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

ai due magistrati togati. Non so quanto ciò possa valere ad accreditare lo scabinato. Certo è un male minore.

Queste sono le osservazioni non solo di un modesto studioso, ma anche di un avvocato penale che pure non è ai primi esperimenti.

Onorevoli colleghi, affermando che la giuria non [deve ritornare nei giudizi] penali voi boccerete una legge che fu voluta dai fascisti conculcando quella che era una conquista di libertà del popolo italiano. Neanche a farlo apposta, questo provvedimento legislativo ha copiato integralmente la legge fascista, anche nella formula del giuramento. Allora si doveva dire in più: « Giuro di essere fedele al re ». La Commissione a questo punto si è fermata.

LEONE-MARCHESANO. ...in attesa di tornare alla vecchia formula. (*Si ride*).

CERABONA. Volete, dunque, ancora la legge che fu votata dal governo di Mussolini? Fatelo pure, ma essa non è una legge democratica! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, consentitemi anzitutto di esprimere un mio stato d'animo oggi particolarmente lieto, perchè vedo prender forme concrete una riforma che mi arrise agli esordi della professione forense quando, di fronte alle prime amare delusioni della giustizia e allo spettacolo di condannati che si proclamavano vittime di un errore giudiziario o di un'altra causa fatale, io mi domandavo il perchè dell'assurdo codificato nel nostro diritto processuale penale, per cui è consentito il rimedio dell'appello a chi dal pretore o dal tribunale è condannato a lievi pene detentive o pecuniarie e persino assolto con formula dubitativa, e non è invece tale rimedio concesso a chi dalla corte d'assise venga condannato alla perdita in perpetuo della libertà e ad altre terribili pene. Nel prosieguo della professione ebbi sempre più viva la consapevolezza di tale assurdo e della necessità inderogabile di rimediarmi, anche per una ragione di coerenza giuridica col sistema delle impugnazioni.

Perciò, quando ebbi la fortuna di essere eletto deputato alla Costituente, agitai in diversi e modesti interventi questa mia passione e quando fui rieletto alla Camera presentai, il 22 settembre 1948, una concreta e articolata proposta di legge per la istituzione del giudizio di appello contro le sentenze di corte d'assise. In Commissione, il

ministro della giustizia, il compianto onorevole Grassi, mi chiese di soprassedere alla discussione, assicurandomi che si sarebbe tenuto conto della mia istanza nella revisione dell'ordinamento generale dei giudizi di assise; ed io, trovando giusta la richiesta, acconsentii al rinvio. Ma passò circa un anno prima che il progetto venisse presentato, accompagnato da una relazione nella quale il ministro mi dava atto che la mia proposta di istituzione del giudizio di appello rispondeva ad una effettiva e logica esigenza di giustizia e che, perciò, veniva accolta nel progetto di intero riordinamento dei giudizi di assise.

Quale l'accoglienza della Camera a questo progetto ministeriale? La discussione si è manifestata viva, sebbene non abbia avuto i toni altissimi e solenni che ebbe alla Costituente, su alcuni punti importanti; ma su uno — istituzione del giudizio di appello — io mi auguro, per l'onore del nostro Parlamento e per le tradizioni di gloria della scuola penale italiana, che è stata sempre la più alta fra tutte, che non vi sia alcuna opinione discorde, come non ve ne è stata finora. E non potrebbe esservene, aggiungo, perchè non vi sarebbe alcuna forza dialettica capace di giustificare il denunziato assurdo di un rimedio consentito a chi è condannato a pene leggere, e negato a chi è condannato in perpetuo.

E vengo ora al vivo del dibattito. Il difetto, a parer mio, della discussione, che è finora seguita, è stato quello di essere stata quasi esclusivamente chiusa nella interpretazione della norma costituzionale, cioè nel ricercare se questa abbia voluto ripristinare l'antico istituto della giuria, oppure se abbia voluto istituire un collegio misto di giudici popolari e togati. Perciò su questo punto, così ampiamente discusso dalle due correnti opposte, non tornerò, e faccio mie le argomentazioni decisive scritte nella relazione Riccio e illustrate mirabilmente dagli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni, i quali hanno dimostrato, con un rigore dialettico invincibile, che è assolutamente incompatibile il ritorno all'antica giuria colla norma costituzionale, dato che questa impone l'obbligo della motivazione di tutte le sentenze, mentre la giuria non motiva le sue decisioni. E della impossibilità di codesta interpretazione si è reso implicitamente conto l'oratore avversario che mi ha preceduto, come si è reso conto ieri sera l'onorevole Gullo, ripiegando entrambi su una giuria di nuovo tipo, una giuria, cioè, che dovrebbe motivare le sentenze di corte d'assise.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Io mi propongo, invece, di esaminare il problema da un punto di vista pratico, professionale, di udienza, perchè è proprio l'udienza che dà la misura della capacità pratica e della funzione del giurato.

Quale è, onorevoli colleghi, il fine ultimo del giudizio? È quello di giudicar bene. Ma, per giudicar bene, come dissi in altro mio intervento alla Costituente, per impedire cioè che venga condannato un innocente, assolto un colpevole, o condannato ad una pena aberrante, è necessario, prima di tutto, conoscere la verità di fatto, che è il presupposto della giustizia. Ora, vi sono cause in cui è facile anche al profano cogliere la verità; per esempio, in caso di confessione, nei casi di reato flagrante. Ma l'indagine è ardua quando si tratta di processi vasti, appassionati, particolarmente in processi di associazione a delinquere costituiti da una moltitudine di delitti, di reati connessi, con molti volumi processuali.

E allora ci domandiamo: la capacità di conoscere la verità, di distinguere il vero dal falso, il reale dall'apparente, il logico dall'assurdo è davvero una cosa facile, semplice, comune a tutti, o non esige, invece, un esercizio dell'intelligenza, della facoltà critica che è troppo scarsamente sviluppata in chi è sfornito di un titolo notevole di istruzione?

Immaginiamo la giuria sola, abbandonata a se stessa, senza la guida di un magistrato togato, il giorno del dibattimento: essa non conosce sillaba di tutto il processo scritto, di quella lunga storia scritta sui molti volumi che han costituito la fatica del giudice istruttore; una storia che ha inizio colla denuncia o l'arresto dell'imputato, prosegue con le dichiarazioni delle parti lese rievocanti le causali prossime o remote, con l'interrogatorio dell'imputato, dei testi di accusa e di difesa, con le perizie, ricognizioni, confronti, sopralluoghi.

All'udienza, quella storia viene rievocata, come diceva or ora il collega Cerabona, in una succinta relazione del presidente. Poi si inizia il dibattimento con l'interrogatorio dell'imputato. La versione che questi dà all'udienza, molte volte, è diversa da quella data in fase istruttoria, così come diverse o acconciate alle necessità della tesi di accusa o di difesa sono le deposizioni dei testimoni. In questa situazione, mentre il testimone depone, il giudice popolare non può fare mentalmente un raffronto con la deposizione scritta che non conosce; le difformità fra la scritta e l'orale conosce solo superficialmente dalla contestazione del presidente, onde gli è impossibile

portare, per scienza propria, una critica adeguata e discernere, fra le diverse contrastanti versioni, la verità.

Dopo l'escussione dei testimoni cominciano le arringhe: parte civile e pubblico ministero, utilizzando il materiale di accusa e dando una forma di rigorosa dimostrazione logica o pseudo logica, fanno toccare con mano al giurato, munito di un titolo inferiore di coltura, la colpevolezza dell'imputato. Parla, poi, il difensore: la posizione si capovolge. A mano a mano che inoltra nell'arringa, egli foggia un imputato che è la vittima dolorosa di un odio, di un errore o di una causa invincibile che ne oscurò l'intelligenza o ne travolse la volontà; e immediatamente il giudice popolare cambia giudizio.

Ma io nego, ancora, che egli — quando è sotto l'impeto dell'eloquenza di un oratore appassionato che sente altamente la bellezza o la giustizia della causa che difende — possa anche lessicamente intendere quel linguaggio elevato, tanto meno ancora quando si profili una questione giuridica o di limite fra il campo penale e quello civile, o di legittima difesa o altra, di attenuanti o di dirimenti. Dopo le arringhe, si entra in camera di consiglio. Il processo scritto è lì, costituito spesso da migliaia di pagine. Quale la verità? Egli, necessariamente, ondeggia: ma bisogna decidere subito, o fra qualche ora.

Perciò il suo giudizio — il giudizio di questo giudice popolare che fino a ieri decideva della vita o della morte di un cittadino, ed oggi della libertà per sempre, o per lunghissimo tempo — può non essere superficiale, e quindi pieno di tremendi rischi per l'imputato?

Nella mia modesta proposta per la istituzione del giudizio di appello avevo, perciò, suggerito che al termine della istruttoria scritta dovesse, a cura della cancelleria, essere compilato un sommario contenente in succinto tutta la storia del processo con tutti i risultati dell'accusa e della difesa, testimonianze, perizie, confronti, da distribuire quindici giorni prima del dibattimento ad ogni giudice popolare, cioè al momento del primo sorteggio dei giudici popolari, in modo che essi avessero una visione più completa del processo, per un più maturo e ponderato giudizio. Tutto ciò premesso, vediamo inoltre quali sarebbero le altre conseguenze pratiche se dovesse ripristinarsi l'antica giuria, cioè la giuria che non motiva le sue decisioni.

Si è affermato ieri sera dall'onorevole Gullo che la giuria popolare rappresenta la grande istanza democratica, per cui ben si può dire che giuria è uguale a democrazia:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

No, onorevole Gullo, io penso che sia più giusta quest'altra equazione: giuria uguale non motivazione; non motivazione uguale antidemocrazia. Che cosa è, infatti, la democrazia se non il costume di discutere in campo libero e a fronte alta, e dire le ragioni del perchè si prende una decisione in un senso piuttosto che in un altro e, nel caso nostro, perchè si propone l'assoluzione anzichè la condanna? E antidemocrazia, dispotismo non è forse il decidere senza dare nessuna ragione, nessuna spiegazione di una decisione?

CALOSSO. Mi sembra però che, anche dopo soppressa la giuria, le cose non sono andate meglio.

MURGIA. Verrò poi anche a questa osservazione, onorevole Calosso. Supponiamo, dunque, il ripristino della giuria vecchio stile. La prima conseguenza sarebbe questa: l'appello contro le sentenze di corte d'assise sarebbe impossibile, perchè, essendo l'appello un giudizio di revisione e di critica che cade sulla motivazione della sentenza del primo giudice, tale giudizio non potrebbe aver luogo perchè la decisione della giuria manca dell'oggetto materiale su cui l'appello dovrebbe cadere, cioè la motivazione, come ho osservato nella mia relazione al progetto di legge sull'appello.

Fu questa la ragione essenziale che impedì nel passato la istituzione del giudizio di appello congiunta a quest'altra, di sapore demagogico, e cioè che la giuria — quale simbolo di tutto il popolo — era considerata infallibile e sovrana. Quindi, se infallibile, il giudizio era giusto e, se sovrana, non era immaginabile un giudice più alto, cioè un giudice di appello. Si considerava il collegio della giuria, non composto di poche persone, di poveri uomini soggetti alla fallacia e all'errore, ma quasi un consesso di numi aventi il privilegio divino di cogliere la verità infallibilmente.

La seconda conseguenza sarebbe che la Cassazione stessa non potrebbe, nei quattro quinti dei casi, rappresentare più quel pur debole rimedio che anche ora rappresenta nei casi di ricorsi per difetto, mancanza o contraddittorietà di motivazione. Quindi, essendo la decisione dei giurati priva di motivazione, due sono le ipotesi: o che la Cassazione consideri ciononostante la sentenza motivata, o la consideri priva di motivazione. Nel primo caso essa non potrebbe affatto entrare nel merito e quindi, come giustamente è stato osservato, la decisione dei giurati costituirebbe una pietra tombale sul destino

dell'imputato; nel secondo caso — ove, cioè, non la consideri motivata — dovrebbe annullare la sentenza ordinando la rinnovazione del dibattimento. Ciò perchè l'articolo 475 numero 3 del codice di procedura penale commina una sanzione di nullità inesorabile per quelle sentenze che non siano adeguatamente e logicamente motivate, che non diano larga soddisfazione delle ragioni di quella determinata decisione.

Supponiamo, invece, il verificarsi dell'ipotesi prospettata ieri sera dall'onorevole Gullo e oggi dall'onorevole Cerabona (in netto contrasto anche con la relazione di minoranza), e cioè che la decisione dei giurati sia motivata. « Chi vieta al giudice popolare di motivare le sentenze? » Essi han detto: « Il giudice popolare può stendere la motivazione ».

Onorevoli colleghi, siamo seri, riflettiamo soprattutto noi che esercitiamo la professione forense, e domandiamoci se davvero, in processi gravissimi e complicati, di omicidi o altri gravi reati, processi di molti volumi, possa motivare decentemente una sentenza un ciabattino, rispettabile quanto volete, o un maniscalco; ditemi se codesta motivazione non costituirebbe un oltraggio al lessico nella esposizione in fatto e un oltraggio al diritto nella parte tecnica che non si può considerare separata, giacché fatto e diritto costituiscono una unità inscindibile.

Ciò senza tener conto di queste due conseguenze: la prima, che una giuria che motiva perderebbe la sua fisionomia storica, sarebbe una specie di fantasma sperduto, errante, esiliato dalla sua patria nativa, irricognoscibile, perchè le caratteristiche peculiari della giuria erano proprio la mancanza di motivazione e la segretezza del voto, non più possibile colla motivazione; la seconda, che una motivazione, quale quella che ne risulterebbe da una giuria di coltura rudimentale, darebbe modo costantemente alla Cassazione di annullare, sotto il profilo di fatto o di diritto, quasi tutte le sentenze. Quando dico ciò non voglio però negare che la giuria non abbia avuto la sua ora di gloria. Essa ha avuto una funzione importantissima in un determinato momento storico: la giuria fu il baluardo della giustizia in una certa svolta della vita umana, ma non nel senso che essa avesse una maggiore capacità e attitudine, rispetto al giudice togato, di cogliere la verità, bensì perchè, come ha osservato un illustre criminalista francese ricordato dal Carrara, Ioffroi, essa fu l'avanguardia della libertà politica. Ed aveva ragione, per-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

ché strappò una parte del terribile potere di punire ai re, ai principi, ai potenti i quali interferivano nelle cause civili e penali in un tempo in cui la magistratura non era libera, ma legata ai troni e alle dinastie, perché dal grado di servizio che rendeva, o di resistenza che opponeva, dipendeva l'avvenire della propria carriera. Sicché, pesati sulla bilancia, da una parte la dottrina del giudice togato ma non libero, e dall'altra la semplicità e la purezza di un vergine cuore, non si poté non preferire quest'ultimo. Un carattere nobile e puro, infatti, difficilmente può commettere in malafede una enormità, al pari di chi non si sente libero e deve la sua carriera ad un potente che lo protegge.

Ma quell'ora storica è passata; quegli anni sono ormai lontani e carichi di oblio. La magistratura ha riacquisito pienamente la sua indipendenza. Finiamola, quindi, onorevoli colleghi di parte avversa, di insultare la magistratura, come quando la si chiama reazionaria: rispetto, per questa classe eletta che ha tenuto testa mirabilmente, nella sua stragrande maggioranza, per venti anni, alla dittatura, per questa classe che non ha piegato. E fu appunto perché non piegò, che il Governo fascista dovette istituire i tribunali speciali.

Chi sono i magistrati? L'ho detto in altro mio intervento: sono quasi tutti figli di povera gente, di impiegati, di modesti possidenti di provincia, che, lungi dal conoscere gli agi della vita, ne conoscono le lotte e i bisogni ammantati di dignitoso decoro, e sono sensibili al progresso e alle esigenze della evoluzione sociale.

Aggiungete ancora che, se si dovesse — per motivare a tutti i costi le decisioni della giuria e per renderle passabili — ricorrere al giudice togato che ha presieduto ma non deliberato sul giudizio, questo magistrato troverebbe ripugnanza a sottoscrivere decisioni che eventualmente non condividesse; e allora avremmo le cosiddette sentenze suicide che tanto clamore destarono nel mondo giudiziario forense, e combattendo contro le quali è caduto — come nell'agone glorioso del suo ultimo combattimento — il nostro grande Escobedo.

E detto ciò rispondo all'interruzione dell'onorevole Calosso. Come è il sistema attuale? È un sistema encomiabile, ha dato buoni frutti? Diciamolo onestamente: no. Questo sistema non può più andare per diverse ragioni. La prima è comune ai giurati e agli assessori che costituiscono l'attuale collegio: la mancata conoscenza del processo scritto.

È questa la prima e fondamentale ragione per cui, non conoscendo il processo scritto, essi non possono formarsi una solida opinione e, non avendola, non è pensabile che possano tener testa al giudice togato che, invece, quel processo conosce benissimo. Perciò, ripeto, il rimedio unico e sovrano è quello che io ho suggerito in un mio emendamento al progetto: ampio sommario contenente in succinto, ma con tutta chiarezza e completezza, i risultati del processo scritto, da distribuire a tutti i giudici popolari sorteggiati per la prima volta, e cioè quindici giorni prima del giudizio. Altra causa quella del modesto titolo di studio richiesto. Terza, il fatto che non vengono rispettate le norme sul sorteggio; così, almeno, dobbiamo ritenere dal fatto che gli assessori che siedono da anni in corte d'assise sono quasi sempre gli stessi, si scelgono i più pieghevoli, i più conformi alla opinione del giudice togato.

Una voce all'estrema sinistra. I più docili.

MURGIA. Sì, i più docili. Questo difetto è tanto più grave quando presidente del collegio è un magistrato che proviene dal ramo requirente, perché egli imprime sin dal primo momento a tutta l'istruttoria un carattere accusatorio, ostacola con più o meno eleganza le richieste della difesa anche nel rivolgere una domanda che può lumeggiare meglio una situazione favorevole. Questa non è certo la regola, è l'eccezione, intendiamoci, perché dobbiamo dare atto che nel complesso i presidenti di corte d'assise, anche provenienti dal ramo requirente, sono obiettivi nella direzione del dibattimento. Codeste persone, frequentemente scelte a costituire il collegio, sono in prevalenza ufficiali e sottufficiali provenienti dalle forze di polizia o di polizia giudiziaria, da uffici affini. Perciò nella mia proposta ho chiesto la esclusione degli ufficiali e sottufficiali provenienti da tali corpi, che resero sì eccellenti servizi e furono ottimi nella loro carriera e per i fini della loro carriera, la quale però è in netto contrasto con quella di giudicare. Infatti chi per trent'anni di carriera è stato abituato ad applicare manette e ha visto sempre in ogni imputato un colpevole non può, improvvisamente, come d'incanto, darsi una mentalità delicata e severa quale è quella che deve possedere chi giudica. Ma quando noi faremo una cernita fra i caratteri migliori e gli spiriti più puri (vi sono di queste bandiere nella società, caratteri adamantini e tempre splendide, congiunte a un titolo di studio quale è quello richiesto nel progetto), noi ovvieremo largamente ai lamentati difetti del giudice

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

popolare antico; e allora, combinando l'elemento umano del giudice popolare con l'elemento tecnico giuridico del giudice togato, porteremo su un piano più alto il sistema dell'assessorato che, oggi come è, condanniamo.

Detto ciò, faccio alcune rapidissime considerazioni sulla parte specifica del progetto.

Il titolo primo del progetto così suona: « Istituzione e composizione dei tribunali di assise e delle corti di assise ». Bruttissimo titolo! Da dove codesta dizione ibrida è venuta fuori? O è tribunale, o è corte di assise, sarebbe come dire: preture di tribunale.

Io avevo proposto che per il primo grado del giudizio si lasciasse il titolo tradizionale che è uguale in tutto il mondo, cioè « corte d'assise » e per il giudizio di appello quello di « corte penale regionale », anche in omaggio alla nuova realtà della regione. Ove questo titolo, per i contrastanti pareri sulla regione, non trovasse buona accoglienza, si potrebbero denominare, con perfetta aderenza alla realtà, i due giudizi « corte di assise di primo e di secondo grado », evitando di dare il titolo di corte d'assise al giudizio di secondo grado, che dovunque, a cominciare da noi, ha sempre indicato il giudizio di primo grado, mentre per il primo grado del giudizio, il titolo di « tribunale di assise » sarebbe il più bizzarro e non esprimerebbe né l'idea di tribunale né quella di corte d'assise.

Il numero dei giudici popolari — fissato nel progetto ministeriale — costituenti il collegio di primo grado (tre di fronte a due giudici togati) è troppo limitato. Effettivamente, fissandolo in tale misura, si violerebbe il principio della Costituzione che ha sanzionato una più larga partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Su questo punto mi permetto di ricordare che col codice del 1913 — che ci ha governato fino al 1930 — il numero dei giudici popolari costituenti la giuria era di dieci. È, quindi, purtroppo esatta la considerazione di parte avversa, che lo stesso regime fascista aveva rispettato di più l'esigenza della partecipazione del popolo, stabilendo che il numero degli assessori fosse di cinque, cioè più del doppio dei due giudici togati che integrano l'intero collegio attuale del giudizio di corte d'assise. Propongo perciò che il numero di tutti i componenti il collegio di primo grado sia elevato a otto; ciò anche per la considerazione — che ritengo di estrema importanza per le garanzie del giudizio — che il numero dei componenti il collegio sia pari e non dispari. La divisione esatta dei voti è, infatti, a favore dell'imputato: ne discende, perciò, che per la

condanna occorra la metà più uno dei voti. L'affermazione di responsabilità non può essere la risultante di un solo voto di maggioranza, quale è oggi, ma occorre una maggioranza più decisa e più netta. Due, infatti, sono i casi: o la prova della colpevolezza è chiara, e allora vi sarà o l'unanimità o una ben marcata maggioranza; o non lo è, e in tal caso se quattro giudici si pronunziano per la condanna e tre per l'assoluzione, noi dobbiamo esser ben lungi dal ritenerci sicuri che il giudizio sia giusto, perchè in quei tre voti per l'innocenza vi possono esser ragioni più solide che non nei quattro per la colpevolezza. Mi sembra più prudente, quindi, adottare il sistema della parità che, ripeto, è il sistema adottato dovunque esistono giurie.

Altro istituto che ho ritenuto indispensabile reintrodurre è quello della recusazione senza motivazione. Oggi, perchè il giudice sia ricusato, occorrono determinate, specifiche circostanze gravi. Pensiamo all'epoca attuale, alla frequenza di processi politici: tra l'imputato e il giudice popolare può non esservi alcuna ragione di personale inimicizia, o di particolare amicizia colla parte lesa; ma quell'imputato trema, ciononostante, se vede al posto di giudice un suo avversario politico. Intendo per avversario politico colui che milita in un partito, o semplicemente colui che simpatizza per un partito avverso a quello al quale l'imputato è iscritto. Vi sono altre volte ragioni, diremo così, trasversali, di simpatie o di antipatie, anche di natura privata per l'imputato o per la parte offesa, che costituiscono motivo di non tranquillità tanto per l'imputato quanto per il pubblico ministero.

Per queste ragioni mi sembra che codesta garanzia — che, del resto, vige dovunque esiste la giuria — debba essere reintrodotta, per eliminare la possibilità o il sospetto di giudizi faziosi.

Mi riservo di tornare su questo e su altri argomenti in sede di discussione degli emendamenti da me presentati al progetto ministeriale.

Onorevoli colleghi, facciamo in modo che questo nuovo consesso, preposto al giudizio dei processi più gravi, costituisca un baluardo per gli innocenti che attendono tremando il giorno della loro liberazione e del ritorno ai loro cari diletti, e che non lasci ai colpevoli speranza di sfuggire al castigo, siano essi umili o potenti, per le più alte aspettative della legge, presidio sicuro, bandiera altera della democrazia. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni.*)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Arata. Ne ha facoltà.

ARATA. Onorevoli colleghi, ritengo di dare buon esempio dichiarando subito — per evitare il rischio di ripetere male le cose che, egregiamente, coloro che mi hanno preceduto hanno detto — che rinunzierò pressoché totalmente all'intervento che mi ero prefisso di svolgere, limitandomi ad una dichiarazione di voto su qualche punto che voglio mettere in evidenza. Si intende che questi rilievi critici hanno un valore puramente subordinato, nel senso che, in tesi, sono e rimango fedele alla giuria popolare, disperatamente, accuratamente. Uso questi avverbi più o meno romantici perché mi rendo conto che per la giuria popolare l'ora è suonata e che, con questa Camera, nessuna forza umana potrà ormai più salvarla.

SANSONE. Speriamo in quella divina!..

ARATA. Se mi è consentita la digressione, dirò che rimango fedele alla giuria popolare per una ragione semplicissima, quasi personale e, comunque, certamente dettata dalla buona fede. Io non preferisco, cioè, la giuria popolare solo perché creda che i giudici popolari conoscano più a fondo dei togati i problemi della causalità, del concorso, della colpa con previsione, ecc. Badate però (e coloro che ne sanno più di me in queste cose mi consentano di aprire questa parentesi) che se ai nostri docenti universitari e ai nostri giudici dovessimo richiedere, come condizione per l'esercizio della loro attività, la conoscenza dell'ultima verità in questa materia, nessuna università avrebbe più insegnanti, e nessun tribunale avrebbe più giudici.

Neppure io preferisco questa forma di giudizio solo perché non mi hanno convinto gli argomenti portati dai suoi avversari, oppure perché mi hanno convinto gli argomenti portati dai suoi fautori; la preferisco, ripeto, per una ragione semplicissima: perché la mia modesta esperienza professionale nelle corti, sia coi giurati sia con gli assessori, mi ha definitivamente insegnato che tra il giudizio imperfetto di una giuria ed il giudizio imperfetto di un collegio di giudici togati, rimane sempre meno imperfetto, per certi reati, il giudizio della giuria popolare. E ciò non tanto in relazione ai requisiti formali della sentenza (su questo punto potranno aver ragione gli oppositori), quanto in relazione alla possibilità concreta della giuria di interpretare più sensibilmente la coscienza collettiva, così da poter pronunciare una decisione che alle istanze di tale

coscienza maggiormente si adegua e maggiormente si attaglia.

Ma voglio restar fedele alla mia promessa, e vengo pertanto agli appunti critici che ho in animo di muovere.

Ho notato che, sia nella relazione del Governo, sia in quella della maggioranza, sia nei discorsi degli avversari della giuria popolare e cioè dei fautori — sia pure, alcuni, con molte riserve — del presente progetto, si insiste nel concetto che questo disegno è stato redatto tenendo sottocchio la nostra Costituzione, per cui esso dovrebbe rappresentare il *non plus ultra* dell'ortodossia costituzionale.

Mi è ben vivo nel ricordo l'onorevole Leone, quando ieri esclamava: «Se non ci fosse la Costituzione! Io sono contro — egli disse — anche a questa forma di giudice. Io vorrei tornare al giudice unico togato. È la Costituzione che m'ha obbligato a tenere questa strada».

Abbiamo anche letto della relazione del Governo (riecheggiato, poi, dal relatore, nella sua relazione di maggioranza) un argomento che, se vale a dimostrare la pretesa volontà di rispettare la Costituzione, che anima i fautori di questo disegno di legge, appare tuttavia talmente strano da dar la impressione che, per voler essere troppo acuto, sia finito per diventare ingenuo. Secondo, dunque, questo argomento noi non possiamo ripristinare la giuria popolare perché sarebbe anticostituzionale. E ciò — si spiega — perché la Costituzione vuole semplicemente una partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, mentre invece nella giuria noi abbiamo una prevalenza assoluta del giudice popolare rispetto agli altri giudici, i quali vengono quasi ad essere esclusi. Di qui la sua incostituzionalità.

Ma ritengo troppo facile obiettare che la Costituzione manda alla legge di stabilire le forme della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, per cui se la legge stabilisce che la partecipazione popolare deve avverarsi nei processi di assise attraverso la giuria popolare e nei tribunali attraverso la costituzione di un giudice togato, mi sembra che abbiamo soddisfatto al precetto della Costituzione. In ogni caso, se proprio si vuole arrivare a sostenere che neppure la legge può costruire un organo giudiziario in cui sia prevalente l'elemento popolare, allora mi sembra che la stessa legge neppure potrebbe creare un altro organo giudiziario qualsiasi in cui sia prevalente il giudice togato. Se è antico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

stituzionale un certo organo giudiziario perché il giudice togato è quasi escluso, allora è anticostituzionale un altro organo giudiziario in cui, viceversa, è escluso completamente il giudice popolare.

La maggioranza, dunque, è convinta di aver compiuto un capolavoro di ortodossia costituzionale. Ora, per quanto io pensi che essa si illuda assai, dico subito che non intendo affatto sollevare eccezioni che, ormai, lasciano il tempo che trovano. Viviamo in tempi in cui (e io non ne faccio appunto ad alcun partito, perché tutti siamo un po' ammalati di questa lebbra) la legalità, la costituzionalità ed altri concetti del genere sono ormai diventati tanto elastici per cui è legale e costituzionale (ed anche morale) ciò che ci avvantaggia, e diventa immorale, anticostituzionale e illegale quanto ci danneggia.

Non solleverò, quindi, eccezioni di questo carattere. Mi sia, però, almeno consentito di osservare che una violazione dello spirito della Costituzione, in questa legge, certamente vi è. Vi è violazione, a me sembra, della volontà della Costituzione, in quanto la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia è stata eccessivamente, cioè illegittimamente, limitata relativamente a questi tre aspetti: aspetto numerico proporzionale, aspetto qualitativo, aspetto giurisdizionale, o di competenza.

Circa l'aspetto numerico, già coloro che mi hanno preceduto, cioè i critici del disegno di legge, ne hanno parlato con abbondanza di argomenti, che io non ripeterò. Vorrei solo io pure osservare che, secondo il disegno in esame, mentre il tribunale di assise sarebbe composto di due giudici togati e di tre assessori (giudici popolari), la corte di assise (in secondo grado) sarebbe, invece, composta di tre giudici togati e di quattro assessori soltanto.

Ora, chi ha pratica di queste cose sa benissimo che questa proporzione numerica, questo mettere a fronte tre giudici popolari, profani di diritto, contro due giudici togati, in primo grado, e quattro giudici popolari contro tre togati, in appello, vuol dire annullare completamente, sommergere, seppellire la voce dei giudici popolari.

Anche del secondo aspetto, quello qualitativo, si è già parlato, ed io non ripeterò quindi gli argomenti già addotti.

Abbiamo già una prima limitazione per l'età. È una limitazione ovvia, perché qui siamo un po' sul piano della capacità naturale a comprendere e a giudicare. È giusto, quindi,

che vi sia un limite di età; ciò non esclude che non sia una limitazione.

L'altra limitazione si riferisce al titolo di studio, e le sue conseguenze sono gravissime. In fondo, giudici popolari potranno essere soltanto coloro che provengono da certe categorie sociali. Questa è la verità. Oggi, nella presente società, è pacifico che a certi gradi di studio pervengono soltanto coloro che provengono da determinate categorie sociali, che possiedono mezzi finanziari adeguati. Quindi, l'onorevole Gullo diceva il vero quando affermava che si corre il rischio di creare un giudice di classe.

Vi è, infine, l'aspetto giurisdizionale o di competenza, che è il più grave.

Insomma, lasciatemi dire che noi oppositori abbiamo l'impressione precisa che, sì, è vero, a parole è riconosciuto che, in ottemperanza e in ossequio alla Costituzione, bisogna far partecipare il popolo all'amministrazione della giustizia e si sono, è vero, stabilite certe forme per attuare questa partecipazione; ma, quando siamo scesi sul terreno pratico, si sono escogitati tutti i mezzi per limitare questa partecipazione, al punto da renderla una parola vana.

Infatti, si è ridotto il numero dei giudici popolari in confronto ai togati, segnando un regresso, perfino in confronto alla riforma fascista; si è portata una limitazione ancora più grave per ciò che riguarda il titolo di studio, anche qui segnando un altro grave regresso in confronto alla legge fascista; si è limitato enormemente il campo di giurisdizione della corte d'assise, così da arrivare al paradossale risultato di avere, prima limitato la partecipazione del popolo in tutti i modi, e poscia a coloro, che finalmente arrivano a sedere come giudici, noi non riserviamo che una piccola parte di reati, attribuendo gli altri — alcuni anche gravissimi — all'esclusiva competenza dei giudici togati.

I reati, invero, attribuiti in ogni caso alla competenza della corte di assise sono questi: reato di strage, diffusione di epidemie, avvelenamento di acque o sostanze alimentari, riduzione in schiavitù (reati che ben raramente appaiono sui banchi d'assise). Poi vi è un'altra serie di reati, che però sono di competenza dell'assise solo quando il fatto è seguito da morte, cioè: duello, commercio di sostanze alimentari contraffatte, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia. V'è, infine, l'omicidio. E allora, onorevoli colleghi, come non vedere, dato che in pratica la maggior parte di questi reati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

quasi mai compare in un'aula giudiziaria, come non vedere che, in sostanza, i reati attribuiti alla competenza delle assise si riducono praticamente all'omicidio?

Con l'attuale codice processuale, e cioè con le attuali norme di competenza, vi è tutta una serie di reati gravissimi che sono attribuiti alla corte d'assise, specie quando sussistano circostanze aggravanti. Cito, ad esempio, la soppressione di stato, concussione, aborto su donna non consenziente, devastazione, saccheggio, inondazione (la cui pena va da 5 a 12 anni), naufragio, violenza carnale aggravata, sequestro di persona aggravato, ecc. Orbene, in base al criterio qualitativo che si è voluto seguire, tutti questi reati verrebbero ora deferiti al tribunale.

Onorevoli colleghi, che cosa riserviamo dunque alle assise, che cosa riserviamo al popolo? Badiamo a non fare come quel sovrano il quale aveva, è vero, finalmente concessa la Costituzione e creato il Parlamento, senonché a questo Parlamento si degnò di concedere di legiferare solo in materia stradale!

Ed è proprio per questa grave limitazione di competenza, che la partecipazione popolare riceve un colpo gravissimo, così da diventare quasi un'irrisione.

È difficile, signori del Governo ed onorevoli colleghi, che la maggioranza possa dimostrare di avere ubbidito allo spirito della Costituzione, a quello spirito, cioè, che vorrebbe la massima — non la minima — partecipazione possibile del popolo all'amministrazione della giustizia; è difficile che la maggioranza possa dimostrare di avere ottenuto questo risultato; mentre è facile a noi della minoranza dimostrare che non soltanto non si è ubbidito allo spirito della Costituzione, ma che questo disegno di legge costituisce un regresso in confronto alle conquiste segnate dalla civiltà con l'avvento della giuria popolare.

In sostanza, questo disegno di legge mi sembra un po' una patente di inferiorità spirituale, morale e sociale attribuita al nostro popolo e, in ispecie, alla classe lavoratrice.

Ecco perché, come socialista e come italiano, sento il dovere di avversarlo. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrone Capano. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, io non posso nascondervi una notevole perplessità di fronte a questo disegno di legge.

Come spirito profondamente liberale e democratico, sarei portato piuttosto a postulare il ritorno puro e semplice alla giuria popolare. Ma questa soluzione, che l'esperienza forense sconsiglia, credo sia veramente avversata dal dettato della Costituzione, dalla esigenza, assolutamente improrogabile, di estendere il doppio grado di giurisdizione a tutti i reati (e, in modo particolare, forse, a quelli più gravi), ed infine dall'elemento storico.

Mi guarderò bene dal ripetere cose già dette; piuttosto mi limiterò a sottolineare le osservazioni più notevoli che già sono state fatte e ad aggiungere qualche ulteriore considerazione.

Il dettato della Costituzione. Io riconosco che, sottilizzando, si potrebbe giungere alla conclusione che né l'ultimo comma dell'articolo 102 né il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione rappresentino veri e propri ostacoli al ritorno della giuria perché, a questo riguardo, alcuni rilievi che sono stati autorevolmente adottati mi sembrano persuasivi.

In realtà è difficile negare che la formula «partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia» esprima un'idea non di dominio diretto ed esclusivo di quell'amministrazione, ma di semplice collaborazione. Tuttavia l'obiezione che la partecipazione del presidente — che è un magistrato togato — al giudizio dei giurati, sia pure solo in sede di direzione del dibattimento e di applicazione della condanna, costituisca intervento dell'elemento togato nel giudizio di assise ha un valore positivo.

Ugualmente nei confronti del primo comma dell'articolo 111, l'obiezione che anche la sentenza popolare può essere motivata ha un contenuto di serietà. A me pare, piuttosto, che il dettato contrario della Costituzione alla restaurazione *tout court* della giuria derivi da tutto il complesso della norma dell'articolo 102. Quest'articolo, infatti, incomincia con lo stabilire che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari (ciò che significa che tale intervento non può essere derogato), e continua statuendo che non sono consentite magistrature speciali.

In fondo, l'istituzione di una magistratura popolare per determinate categorie di reati si identificherebbe con la istituzione di una magistratura speciale. È, dunque, al lume di queste considerazioni che si deve interpretare l'ultima parte dell'articolo 102, e da ciò deriva che tutto il complesso delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

norme costituzionali relative all'amministrazione della giustizia vieta non solo il ritorno puro e semplice della giuria popolare, ma anche la possibilità che il giudizio penale sia devoluto, per tutti i reati e sempre, soltanto al magistrato togato.

Ho parlato dell'appello. Ebbene, dobbiamo riconoscere che l'aver esteso alla cognizione di tutti i reati il doppio grado di giurisdizione è stata ed è la maggiore realizzazione, la più notevole conquista che questo disegno di legge abbia effettuato. Era un'esigenza ormai generalmente sentita dalla coscienza giuridica della società questa: che il giudizio penale non si esaurisse in un solo stadio nei casi di maggior rilievo, per disporre invece della garanzia di un secondo grado di giurisdizione nei casi meno rilevanti.

Ora, è innegabile la estrema difficoltà di conciliare il doppio grado di giurisdizione con un giudizio espresso esclusivamente dal popolo. L'onorevole Gullo, nel suo interessante intervento di ieri, durante il quale portò a questa discussione tanto notevole contributo di considerazioni obiettive, intravide questa obiezione, ma non vi rispose. Disse che, a suo avviso, l'appello non è inconciliabile con il verdetto popolare, ma non dimostrò come si possa operare in concreto questa conciliabilità.

LEONE-MARCHESANO. Ripetendo il giudizio.

PERRONE CAPANO. Verrò subito a questo punto. Coloro i quali (e molti di voi, onorevoli colleghi, lo sanno meglio di me) sostengono la necessità di mantenere la giuria e, al tempo stesso, di introdurre il riesame del fatto, hanno in sostanza avanzato due proposte: la prima è che sia devoluta alla Corte di cassazione anche la conoscenza del fatto, per modo che la Corte suprema non eserciti più soltanto un sindacato di mera legittimità, ma anche un sindacato di merito e riformi eventualmente la sentenza dei primi giudici.

Altri ha escogitato un correttivo più temperato, ma più complesso: limitare, nel merito, il potere della Corte di cassazione esclusivamente alla valutazione della bontà o meno dei motivi posti dal primo giudice a base del suo giudizio, per indi rimettere, nel caso che essa riconoscesse l'erroneità di quei motivi, il nuovo giudizio di merito ad una nuova giuria per un riesame *funditus* della causa, mediante la celebrazione di un nuovo dibattimento.

Ora, mi sembra evidente che nessuna delle due proposte si intona ai principi che ispirano

l'affermazione della necessità di mantenere la giuria e di ammettere tuttavia l'appello. Anzi, le due proposte finiscono per contraddire entrambe a quei principi.

Infatti, quando si sostiene che il giudizio nei reati di più alta criminalità, o di onore, o politici, debba essere affidato al popolo, perchè esso meglio intende il sentimento che ha animato l'azione delittuosa, e meglio adegua la sanzione al caso umano, il quale deve essere interpretato non alla luce di un'algida norma giuridica ma di tutto il tumulto degli elementi che l'abbiano costituito, quando si dice ciò, si cade poi nell'assurdo, allorché, dopo aver devoluto questo giudizio esclusivamente all'elemento popolare, lo si affida di nuovo ai magistrati del più alto grado della magistratura, i quali, per la lunga pratica, l'intenso esercizio della funzione giurisdizionale, più che mai risultano incalliti a considerare il fatto, non nei suoi elementi umani, ma precisamente e soltanto al lume della norma giuridica, fredda, molte volte iniqua.

Contraddizione nei termini, questa. Quando, peraltro, si volesse ovviare a un simile inconveniente, limitando il sindacato di merito della Corte di cassazione, come prima dicevo, alla pura e semplice facoltà di disporre un nuovo dibattimento, da celebrarsi, egualmente come il primo, innanzi ai giurati, non solo si avrebbe un appesantimento, un prolungamento interminabile, fastidioso, dannoso del procedimento, e una farragine di maggior lavoro per la magistratura, ma si finirebbe per realizzare questo risultato: il primo dibattimento altro non sarebbe che la prova generale del secondo!

Onorevole Leone-Marchesano, ella che ha esperienza professionale sa benissimo quale è il travaglio che si svolge, prima e durante la battaglia giudiziaria, intorno ai testimoni, alle parti, e come quindi riesca assai agevole, ottenuto il rinvio, valersi nel secondo dibattimento delle esperienze derivate dal primo, che in tal modo si trasformerebbe per l'appunto, come dicevo, nella prova generale del secondo. Solo in linea eccezionale, così come dispone il sistema processuale attualmente in vigore, si può ammettere la rinnovazione integrale di un dibattimento.

Assurdo, invece, e praticamente inattuabile un sistema che, per la concessione di un'attenuante o per una riduzione di pena, esigesse che, sistematicamente, si eserciti prima la delibazione del merito da parte della Corte di cassazione (cioè un primo appello) e si operi, poi, la rinnovazione del dibattimento davanti al giudice di primo grado (riesame

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

concreto: cioè secondo appello). Non si finirebbe mai! Il compito della magistratura si complicherebbe e diverrebbe farraginoso. In definitiva l'appello, nella più parte dei casi, ammesso in teoria, sarebbe frustrato in pratica. Val molto meglio attenersi al sistema dell'odierno diritto processuale, per cui l'appello si risolve in un esame del processo e dei risultati del dibattimento, compiuto da magistrati di grado più elevato, da giudici di età più avanzata, sulla scorta degli atti processuali e delle osservazioni proposte da una parte e dall'altra dei soggetti del processo, salvo il correttivo dell'articolo 520 del codice di procedura penale, il quale, come è noto, sancisce che il giudice di secondo grado soltanto nei casi nei quali non si reputi sufficientemente edotto dagli elementi raccolti in prima istanza può disporre la rinnovazione integrale o parziale del dibattimento, come anche questa rinnovazione totale o parziale può disporre perchè poi si effettui dinanzi a sé, e non al giudice di prime cure, solamente nei casi nei quali vi siano state delle gravi, patenti, riconosciute nullità processuali.

Dunque, non devoluzione dell'esame del fatto alla Corte di cassazione, ciò che sarebbe una contraddizione nei termini, la contrapposizione o sovrapposizione, cioè, al giudizio che voi dite genuino, spontaneo, sincero dell'animo popolare, del giudizio severo, oculato, giuridicamente irreprensibile, arcigno, di un magistrato paludato ed oppresso dal peso di diversi e di alti gradi.

LEONE-MARCHESANO. Ma anche adesso cerchiamo di forzare tutti la competenza funzionale della Corte di cassazione!

PERRONE CAPANO. È deplorabile che ciò avvenga. È un grave errore, ed è un pericolo per la giustizia. Accade, in pratica, così, che soltanto in casi eccezionali, quando il magistrato per motivi diversi, non facilmente controllabili, lo ritenga, si addivene all'esame del fatto da parte della Corte di cassazione. In generale si segue, invece, la regola. I processi penali che giungono in cassazione sono moltissimi. La maggioranza di essi non sempre è sorretta dal patrocinio di valorosi avvocati e da dovizia di mezzi difensivi. I cenci, quindi, finiscono per andare in aria. Comunque, vi è pericolo di parzialità.

Quanto all'elemento storico, dubito che la giuria popolare sia esattamente un portato ed una applicazione del giusnaturalismo. Dalla estrinsecazione di una esigenza fortemente sentita in tempi nei quali la indipendenza del magistrato era minima è nata la

giuria, le cui lontane origini si possono ritrovare nell'appello al popolo dei greci e dei romani. Necessità di contrapporre la giustizia del popolo alla giustizia dei monarchi assoluti. Questa esigenza oggi, sostanzialmente, è cessata, perchè lo Stato ed il popolo sono, oggi, una cosa sola, come ha sancito appunto la Costituzione, per cui la sovranità appartiene al popolo e la giustizia è amministrata, in nome del popolo, da soggetti i quali scaturiscono dal seno di esso, sì che possono, dai più umili gradini della società, salire ai più alti fastigi della magistratura, alle corti supreme.

LEONE-MARCHESANO. In nome del popolo, ma non dal popolo.

PERRONE CAPANO. Sì, confermo, da elementi che scaturiscono dal seno del popolo! Riconosciamo, piuttosto, che oggi l'esigenza per la quale si reclama questa diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia sta nella necessità di fondere il diritto col sentimento: di fare in maniera, cioè, che nei casi nei quali il bisogno di una giustizia profondamente umana sia particolarmente sentito, si possa realizzare il voto che Victor Hugo esprimeva dicendo: « *Vous m'appelez la loi, je suis la liberté* ».

Si tratta, dunque, di trovare il modo onde meglio si possa realizzare questa esigenza, e meglio si possa realizzarla entro gli inderogabili binari fissati dalla Costituzione.

Pensavo poco fa — ascoltando gli autorevoli colleghi che hanno parlato in questa seduta, come pure ricordando gli altri che hanno parlato dello stesso argomento nelle sedute precedenti — che, forse, non si è riflettuto abbastanza che, in fondo, il sistema misto, cui il disegno di legge del compianto ministro Grassi si riferisce, non costituisce una novità assoluta, e non sta (di fronte al sistema che nella stessa materia si attuava sotto l'impero del codice del 1865 prima, del 1913 poi) come una novità nettamente ad esso contrapposta. Anche il sistema dei giurati era, in fondo, un sistema misto!

Misto, sì, perchè, come bene ricorderete tutti, il sistema dei giurati prevedeva un intervento del presidente come dirigente del dibattimento e come giudice della pena. Il presidente guidava per mano i giurati durante lo svolgimento del dibattito. Era lui che rivolgeva e disciplinava le domande da proporre ai testimoni e alle parti. Spettava a lui la risoluzione degli incidenti procedurali, che molte volte avevano una influenza sostanziale sull'andamento del processo. Egli riassumeva i risultati del dibattimento; spiegava i quesiti; le parole del presidente — come

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

ricordavo prima, interrompendo l'onorevole Cerabona — in sede di riassunto finale e, poi, in sede di spiegazione dei quesiti, finivano per essere l'ultima parola dell'accusa. Una parola accorta, efficiente, alla quale non era possibile contrapporre alcuna obiezione, perché il riassunto aveva luogo quando il dibattito era chiuso.

La spiegazione dei quesiti, sostituita al riassunto dal codice del 1913, si svolgeva, sì, in presenza del difensore, ma a questi era inibita qualsiasi interruzione o intervento. Egli poteva soltanto dettare a verbale qualche eccezione di strettissimo carattere procedurale, altrimenti il presidente aveva perfino il diritto di allontanarlo dall'aula e di proseguire nella deliberazione del verdetto senza la presenza di lui. Infine, il presidente emetteva la sentenza con la quale determinava la pena, quando il verdetto era stato affermativo. Ed io non credo di errare se affermo che molte volte, come gli avvocati sogliono dire, si vincevano le cause e si perdevano le liti, perché il verdetto dei giurati era stato di intonazione mite, favorevole all'imputato cui si sarebbero volute applicare le sanzioni minori previste dal questionario, ma il presidente, con la dinamica delle pene e con una interpretazione rigorosa del verdetto stesso, capovolgeva la situazione.

Si trattava dunque sempre, in sostanza, di un sistema misto, di un cattivo sistema misto. Coloro che parlano di un ritorno alla pura e semplice giuria popolare non si svincolano da questa situazione. A vostra volta, continuate a chiedere, infatti — e non potreste fare diversamente — che sia sempre un alto magistrato ad esercitare le funzioni presidenziali, idonee ad influire, come ho già dimostrato, in modo decisivo sulla conclusione del dibattimento, senza tuttavia la responsabilità della partecipazione alla deliberazione del verdetto.

Il sistema attuale, e quello proposto dal disegno di legge di cui ci occupiamo, non sono certamente, a mio avviso, i migliori. Non sono affatto convinto che le proposte contenute nel presente disegno di legge siano proprio le più idonee a soddisfare l'esigenza di cui ho parlato precedentemente. Tuttavia ritengo che, meglio impostato e convenientemente emendato, il progetto Grassi riuscirà a realizzare nella miglior maniera possibile il voto della Costituzione, realizzando una via di mezzo tra il giudizio ordinario e il giudizio esclusivamente popolare.

Non sono d'accordo con l'onorevole Arata nelle critiche che egli ha mosso al criterio

adottato dal disegno di legge circa la sfera di giurisdizione dello scabinato. Esattamente, a mio avviso, si è seguito il criterio qualitativo e non il criterio quantitativo che vigeva in precedenza. Non si può e non si deve distinguere tra un reato e l'altro in ragione soltanto della maggiore o della minore entità della pena prevista per essi e, quindi, in base al giuoco delle aggravanti. Bisogna porre mente alla natura specifica dei fatti delittuosi per distinguere quelli che veramente abbisognano di un giudizio che non si ispiri soltanto allo stretto rigore delle leggi, ma che partecipi altresì del più potente afflato dell'animo popolare, da quelli nei quali, viceversa, ricorrono in prevalenza note di delinquenza comune.

Il legislatore ha seguito un criterio apprezzabile perché ha posto in prima linea i reati politici in senso obiettivo, di entità più grave; accanto ad essi i delitti per causa d'onore; indi i delitti di sangue; e, infine, i delitti di alta criminalità, estromettendo il complesso dei reati contro il patrimonio i quali, in realtà, non hanno bisogno di mobilitare sistematicamente la coscienza popolare.

Si sono fatte dall'estrema sinistra osservazioni che mi sono parse di grande interesse e che, accolte, potranno arrecare veramente un notevole progresso nella messa in esecuzione dei criteri basilari della legge.

L'onorevole Gullo lamentava la mancata inclusione delle donne tra i giudici popolari. Esprimo modestamente il mio parere, che è di perfetto assenso a questa opinione dell'onorevole Gullo. Ritengo, tuttavia, che sia il caso di seguire la decisione che a questo riguardo fu adottata in sede di Costituente, quando si ritenne di dover rimettere ogni ulteriore concretazione, al riguardo della partecipazione delle donne, all'amministrazione della giustizia all'atto della determinazione ed emanazione del nuovo ordinamento giudiziario: di quell'ordinamento giudiziario — onorevole Piccioni — di cui si sente sempre più urgente il bisogno, e che io credo opportuno raccomandare al Governo che voglia, al più presto, nel quadro dei principi al riguardo fissati dalla Costituzione, progettare e portare al giudizio e alla decisione del Parlamento; perché, quando sarà stata sanamente attuata l'autonomia della magistratura, così come a questa abbiamo promesso con la Costituzione, sussisterà ancora un elemento in più per affermare che l'amministrazione della giustizia è veramente emanazione del popolo, di tutto il popolo, e che la magistratura è baluardo di libertà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Si è parlato del titolo di studio. Personalmente — non impegno il mio partito — ritengo esattissima la lamentela che a questo riguardo è venuta dall'estrema sinistra. Certo, non avremmo una giustizia di casta, o di classe (come è stato detto) se il titolo di studio richiesto per la partecipazione all'amministrazione della giustizia in prima e in seconda istanza fosse quello che la Commissione propone.

Pur tuttavia avremmo certamente una notevole limitazione nella diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia perché il titolo finale di studio di scuole secondarie è indubbiamente in possesso soltanto di una limitata quantità di persone, di alcune centinaia di migliaia di soggetti, forse, mentre il popolo è composto di milioni di cittadini. Ed è stato giustamente osservato che, abbassando il titolo, statuendo, cioè, che basti la licenza elementare per partecipare — in un collegio misto — all'amministrazione della giustizia, non si pone il presupposto per cui soltanto i semi-analfabeti faranno parte dei collegi giudicanti per i reati di singolare o di alta criminalità, ma si consentirà anche a coloro che abbiano una rudimentale educazione culturale di portare il contributo della loro esperienza di vita, la voce della loro coscienza umana accanto a quella degli uomini di studi, delle persone di più alto, più elevato grado sociale. Aggiungerò: dovrebbero essere ammessi tra i giudici popolari anche gli avvocati. Essi non hanno in materia una buona stampa. E il fascismo credette di doverli estromettere dall'amministrazione di quella giustizia alla quale, per contro, essi, in generale, danno tanta nobiltà di studi, di passione, di sentimento, tanto contributo di attività e di dottrina. Io credo che ammettere la possibilità che anche gli avvocati facciano parte dei collegi giudicanti non significhi nuocere, per meschine vedute di carattere unilateralistico, alla bontà dei giudizi, ma piuttosto recare un contributo alla buona amministrazione della giustizia perché, onorevoli colleghi, gli avvocati sanno molte cose che i magistrati non sanno, come i magistrati conoscono molte cose che gli avvocati ignorano. Noi non conosciamo il travaglio delle camere di consiglio, ma i magistrati non sanno che cosa siano le *coulisses* dei processi. Attuare un sistema di giudizio il quale veda seduti, l'uno accanto all'altro, l'avvocato e il magistrato può essere di giovamento all'esattezza e all'equilibrio delle sentenze. (*Interruzione del deputato Capano Maglioli*).

La grande obiezione, la più giusta critica che si muove allo scabinato, è quella che ha riguardo alla preponderanza che nel collegio misto esercita il presidente; onde è stato detto che, nella massima parte dei casi, l'odierno sistema realizza un vero e proprio caso di giudice unico. Sono pienamente d'accordo nella formulazione di questa critica, e il mio consenso deriva dalla intensità della esperienza professionale che in questo campo ho acquisita. Ma l'articolo 32 del disegno di legge delinea e pone in essere, a questo proposito, un correttivo efficiente.

GIULIETTI. La pregherei di dire qualche cosa per i i trattenuti ingiustamente in carcere!

PERRONE CAPANO. Ne parleremo in altra sede.

GIULIETTI. Che si indennizzino coloro che ingiustamente sono stati incarcerati!

PERRONE CAPANO. Ripeto, torneremo a tempo debito su tale argomento.

Dicevo, dunque, che sottoscrivo questa critica, ma ritengo che il disegno di legge proponga con l'articolo 32 un efficiente correttivo. Il motivo principale per il quale il presidente ha preponderanza quasi assoluta sugli assessori sta nel fatto che oggi, praticamente, si è creata la professione dell'assessore. Gli assessori ossequienti, docili, prони alla volontà presidenziale hanno novantanove probabilità su cento di ritornare a far parte dei collegi giudicanti in tutta la serie delle quindicine successive a quella nella quale hanno dato prova della loro bontà e remissività. L'articolo 32 dispone che gli assessori non potranno partecipare che ad una quindicina soltanto, in un biennio. Ciò assicurerà una grande indipendenza al giudice popolare. Si migliori, inoltre, il sistema di estrazione dei giurati e si ritorni alla libera ricusazione: saranno altri passi in avanti. Si aumenti, piuttosto, notevolmente il numero dei giudici popolari in prima e in seconda istanza. Si diminuisca, per la seconda istanza, il numero dei giudici togati, cercando possibilmente di far presiedere il dibattimento da un magistrato che non abbia un grado, ma un'anzianità superiore a quella del magistrato *a latere*. In questo modo avremo aumentato e valorizzato l'apporto della coscienza popolare e, contemporaneamente, avremo assicurata parità di posizione tra loro ai giudici togati, con maggiore facilità per ciascuno di essi di potersi eventualmente porre a capo delle diverse tendenze che al momento delle deliberazioni si possano delineare.

Egualemente io ritengo che sarebbe un sano criterio quello che restituisse il numero pari ai

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

collegi giudicanti in sede penale. Esatta, a mio avviso, è l'affermazione del collega Murgia per cui la maggioranza di un solo voto può costituire motivo di perplessità e di dubbio di fronte alla sentenza, la quale deve corrispondere alla deliberazione di una maggioranza concreta, solida, ineccepibile.

In questi termini io credo che noi potremo compiere opera veramente pregevole. Non dimentichiamo la Costituzione. Non racchiudiamoci nello schema delle ideologie. Non corriamo dietro ai principi astratti. Scendiamo sul terreno concreto della pratica, delle esigenze della giustizia. Scendendo su questo terreno con animo affrancato da pregiudizi, riconosceremo che sempre il giudizio reso con l'intervento dell'elemento popolare è stato, in sostanza, un giudizio misto e che oggi non abbiamo alcuna libertà di scelta. Perfezioniamo o, meglio, miglioriamo questo giudizio misto. Poniamo il magistrato e il giudice popolare sullo stesso piano. Affratelliamoli. Assicuriamo indipendenza ai giudici del popolo. E, in questa maniera, col correttivo del doppio grado di giurisdizione, avremo senza dubbio realizzato un progresso e fatto compiere dal Parlamento una grande affermazione di democrazia, salvaguardando al tempo stesso le inderogabili esigenze della giustizia sostanziale. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rocchetti. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile, sul tema tormentato del riordinamento delle corti di assise, dire cose nuove in quest'Assemblea, quando su questo argomento hanno già tanto autorevolmente parlato illustri colleghi, e specialmente due insigni maestri del diritto penale, gli onorevoli Giuseppe Bettioli e Leone.

Ma io vorrei lusingarmi di poter dire ancora qualche cosa sull'aspetto politico di questa legge, aspetto che è connaturale ad ogni legge, ma che questa ha in sé in modo particolare, come non soltanto da parte nostra, ma anche da parte dei nostri oppositori, è stato ampiamente sostenuto.

L'aspetto politico di questa legge è tutto in quel problema di fondo sul quale viene posto l'accento sui banchi di sinistra. Basta leggere la prosa effervescente con la quale il collega La Rocca ha concepito la sua relazione di minoranza, basta pensare a tutto ciò che tanto autorevolmente e con tanto calore ci ha ieri esposto l'onorevole Gullo,

per comprendere come il problema sostanziale, sul quale l'opposizione imposta la lotta intorno a questa legge, sia di carattere evidentemente politico, ed è quello che viene posto in termini di libertà. Si dice: la giuria popolare serve a salvaguardare l'indipendenza dei giudici, ed è stata sempre e dovunque affermazione di libertà; perchè è sorta quando la libertà politica si è instaurata presso un popolo, ed è finita quando questo stesso popolo ha perduto la libertà.

Ora, è evidente che si vuole con ciò sostanzialmente risalire allo scopo dell'istituto della giuria, la ragione per cui esso nacque e prosperò. E, se è così, noi dobbiamo chiederci, da un punto di vista storico, quale sia stato quello scopo, se esso permane ancora oggi e se dev'essere tuttora perseguito e con le stesse strutture formali; chiederci se sono, cioè, ancora vive le esigenze per le quali l'istituto si formò nei tempi antichi.

Mi permetterò di ricordare che a due momenti debbono essere riportate le origini storiche dell'istituto della giuria, il medio evo inglese, e la rivoluzione francese.

Con ciò tralascio quegli esempi più antichi, cui pur si richiamavano altri illustri colleghi.

A me sembra inutile risalire a periodi più remoti e rifarsi alle antiche formazioni giudiziarie popolari dell'antichità greco-romana, che conoscevano istituti di carattere sostanzialmente diverso da quella che è la nuova giuria dei tempi moderni. Mancava, in quei più antichi tempi, qualsiasi specializzazione e formazione di un giudice di cultura professionale, ed è evidente che la giustizia non poteva essere espressa che dal popolo, e in forma rudimentale.

Desidero, invece, riferirmi allo scopo della giuria in rapporto alla sua formazione storica più recente e ricordare che l'istituto verso la fine del medio evo sorse in Inghilterra, e di là si trapiantò successivamente nelle Americhe quando quegli Stati ebbero la libertà.

In rapporto alla giuria di formazione e di origine inglese, gli storici del diritto sono concordi nel ritenere che suo scopo fu quello di sostituire ai giudizi — fino allora concepiti come giudizi di Dio, di ispirazione teologica e affidati alla decisione della sorte — un giudizio di carattere umano, fondato sulle prove e sull'esame del fatto.

Ma, successivamente, una seconda origine, una seconda formazione storica ebbe la giuria, con la rivoluzione francese che l'introdusse nella costituzione del 30 aprile del 1790, dalla quale passò in quelle successive.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Quale fu lo scopo della instaurazione della giuria in quella costituzione, espressa dalla grande rivoluzione che doveva trasformare il mondo antico e creare il moderno?

Mentre in Inghilterra il movente dell'istituto fu un senso di aderenza alla realtà che promosse l'instaurazione dei giudici popolari, nella costituzione francese del 1790 fu l'esigenza della libertà: sganciare la giustizia dallo Stato assoluto, dal prepotere dell'esecutivo. Si disse che, parallelamente alla sovranità popolare, dovesse esistere una giustizia popolare. Era necessario che il popolo, non soltanto facesse le leggi, ma provvedesse ad applicarle, perché così soltanto si poteva concepire integra la sovranità popolare e si poteva ottenere quella garanzia che si chiedeva al popolo, cioè che la legge fatta fosse applicata, e non fosse disapplicata da un sovrappotere dello Stato.

Quindi, la giuria sorgeva allora con questo scopo, come una reazione al potere assoluto e come garanzia di libertà.

Se questo è, dunque, lo scopo dell'istituto nella sua formazione più recente e dalla quale noi l'abbiamo appresa, dobbiamo chiederci se quello scopo rappresenti ancora un'esigenza viva per noi ed un'esigenza che sarà ancora utile soddisfare nelle vecchie forme dell'istituto.

Onorevoli colleghi, a me pare che, se esiste tuttora l'esigenza di assicurare la libertà e l'indipendenza dei giudizi, non esiste più quella di evitare il pericolo del sovrapporsi del potere esecutivo a quello giudiziario, perché nella nostra Costituzione è ampiamente garantita la indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato. La magistratura è, presso di noi, costituita in organo autonomo ed indipendente. Con questa garanzia di struttura, a me appare molto più libero e cosciente il giudizio dei magistrati, anziché quello passionale e poco riflessivo di un qualsiasi giudice popolare.

CALOSSO. Ma, di fatto, cosa è meglio? Questo vogliamo sapere noi che non entriamo mai nelle aule giudiziarie.

ROCCHETTI. Dirò qualche cosa in proposito, onorevole Calosso.

Per me, dunque, non esiste più il problema di fondo, che è problema di libertà, la necessità, per resistere al soprapotere dello Stato assoluto, di demandare al popolo l'applicazione della legge. Anzi, dirò che in materia di applicazione di leggi aventi un contenuto politico e per le quali sembrerebbe maggior garanzia il giudizio popolare, per esse proprio

un simile giudizio appare quanto mai pericoloso perché facilmente influenzabile dalle passioni dalle quali è più facile sia trasportato l'uomo del popolo anziché il magistrato, nella pacatezza del suo abito professionale.

A questo proposito vorrò ricordarvi autorevoli parole venute dai banchi della sinistra, e che furono pronunziate dall'onorevole Targetti all'Assemblea Costituente, quando trattò l'argomento della giustizia e la parte da assegnarsi all'intervento del popolo nella sua amministrazione.

Egli disse allora: « Da più parti si dice: soltanto reati gravissimi, e si può aver ragione; da un'altra si dice: soltanto reati politici, e si può aver ragione. Ma si può avere anche torto, almeno in certi moventi che abbiano caratteri politici. Io ricordo nei tristi inizi del tristissimo periodo fascista di aver trovato una maggiore possibilità di giustizia presso i giudici togati che non presso certi giurati, che erano influenzati politicamente ed erano costretti a dire una parola diversa anche da ciò che pensavano, per quelle intimidazioni che si esercitavano più facilmente dal fascismo sopra i giurati, che non sui magistrati togati ».

Ebbene, questa opinione — che non viene da noi, ma da un autorevole parlamentare che siede su quei banchi e che io ascolto sempre, perché sempre apprendo da lui — deve essere ora e da tutti profondamente meditata.

La giuria popolare, oggi, non serve più l'esigenza di giustizia per cui fu creata. Per lo meno, non serve l'esigenza che noi ora più intensamente sentiamo: difendere il diritto sostanziale consacrato dalla legge, contro tutte le sovrapposizioni, non esclusa la stessa passionalità del popolo. E noi non vogliamo che la legge sia intesa in funzione della sensibilità del momento, ma vogliamo che ciascuno trovi nella legge e nella sua applicazione la difesa dei suoi diritti innati. Perciò ci opponiamo alla giuria popolare, e cerchiamo di creare qualche cosa di diverso, restando sempre aderenti alla lettera e allo spirito della Costituzione, ma restando anche aderenti a questo imperativo della nostra coscienza che ci dice che la giustizia non è difesa, ma vilipesa da un'applicazione inconsulta e passionale della legge, onde invociamo nella sua applicazione l'intervento di magistrati responsabili che sappiano, attraverso l'affinamento delle loro coscienze e della loro sensibilità ed attraverso l'alto senso del dovere, amministrare la giustizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

E allora, se, per autorevoli riconoscimenti non nostri, non è vero che la giuria popolare serva ora la giustizia, anche se l'ha servita in passato contro lo strapotere del governo assoluto, è evidente che il problema che si agita intorno all'istituto non è più un problema politico, come sosteneva l'onorevole Gullo, ma è, invece, un problema tecnico: è un problema che noi dobbiamo trasportare nel campo della tecnica, per assodare se effettivamente sia preferibile il giudice popolare incolto al giudice togato che abbia cultura giuridica e sensibilità affinata nell'esercizio del giudicare gli uomini e le loro passioni. (*Interruzione del deputato Calosso*).

Al riguardo, consentitemi una considerazione. Se noi qui stessimo discutendo non di una questione come questa, attinente a materia di carattere sociale, ma discutessimo di un'altra qualsiasi, che prescindendo da quegli elementi di passionalità sempre contenuti nell'interpretazione di un fatto sociale, noi avremmo già risolto il problema.

Se chiedessimo a un qualsiasi cittadino se egli vuol farsi costruire una casa da un ingegnere, o se preferisce farsela costruire da un avvocato, la risposta sarebbe una cosa: vuole un tecnico, così che possa contare sulla stabilità della sua costruzione. E così, in genere, sarebbe se chiedessimo a qualunque persona se vuole che una data cosa sia fatta da colui che abbia conoscenza di quella cosa e abbia studiato le leggi che la governano, oppure se vuole affidarne l'esecuzione ed un incompetente, che nulla conosce di quella cosa: è evidente che la risposta non potrebbe essere che una sola. E noi la scelta, evidentemente, l'avremmo già fatta, e sarebbe indubbiamente favorevole ai giudici professionali, ai giudici togati che hanno studiato il diritto e si sono dedicati ad applicare la legge.

CALOSSO. V'è una affermazione nel Nuovo Testamento che contrasta con ciò che ella dice.

ROCCHETTI. Potrà spiegarlo poi, onorevole Calosso.

Questa riflessione, così semplice, dovrebbe essere sufficiente per risolvere il problema. In materia sociale noi portiamo una passionalità, una mentalità di discussione, che ci conduce spesso a conclusioni illogiche o, quanto meno, irrazionali, come è, appunto, su questo tema del giudice, sul quale diceva ieri, infatti, l'onorevole Gullo: è preferibile il giudice popolare, appunto perchè incompetente; all'uomo che conosce le leggi è preferibile colui che non le conosce, ma che ha una sensibilità vergine,

non alterata dall'opera della riflessione e dello studio.

CALOSSO. È come in poesia: fa meglio un fanciullo che un accademico.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. È sempre poesia infantile, però. (*Commenti*).

ROCCHETTI. Ora, cosa si dice in proposito? Concretando il pensiero dell'onorevole Gullo al riguardo, si dice che il giudice togato ha la mentalità turbata da una specie di deformazione professionale.

Io credo che chiunque voglia veramente e pacatamente ragionare su una questione di questo genere non possa venire a conclusione diversa della mia; perchè è assolutamente assurdo che lo studio, la riflessione, la meditazione su casi e fatti umani possano produrre una inversione della propria mentalità e, soprattutto, della propria sensibilità.

In quest'Assemblea io sono abituato a vedere in voi colleghi, tutti al di sopra di me, uomini di cultura e di esperienza; e mi meraviglio che uomini che abbiano approfondito nello studio e nella esperienza della vita la propria sensibilità, possano affermare che studio, riflessione e meditazione sono elementi negativi, perchè servono a sconvolgere la mentalità dell'uomo e non ad affinarla per una migliore comprensione del mondo e della vita.

E, sempre a proposito dello stesso argomento, torna l'altra affermazione dell'onorevole Gullo: la distinzione tra fatto e diritto quale importanza ha? Noi sappiamo che non si può scindere il diritto dal fatto, egli diceva, e che il giudice popolare deve giudicare anche sul diritto. Ma che male vi è che egli giudichi sul diritto? Il diritto è regolamentazione del fatto e della vita. Quindi, giudicherà meglio colui che si servirà soltanto della propria sensibilità, con senso di immediatezza e con purezza di sentire.

Anch'io affermo che la distinzione tra fatto e diritto è una scissura soltanto logica e non reale, ma lo dico da un punto di vista diverso da quello in cui si poneva l'onorevole Gullo; perchè dico che il giudice non professionale, senza cultura specifica e spesso senza cultura alcuna, non solo non ha possibilità di comprendere e di applicare il diritto, ma non ha nemmeno sufficiente capacità di sentire e di approfondire il fatto. E lo dico a proposito della affermazione, tante volte ripetuta da voi oppositori, che i giudici popolari, giurati o scabini, dovrebbero essere scelti anche fra i cittadini non forniti di nessuna cultura, o al massimo soltanto di quella attestata dalla licenza elementare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Io sono convinto che chi non ha nessuna cultura non ha nessuna possibilità, lasciamo stare di applicare la legge, ma di comprendere il fatto con precisione nei suoi nessi di causalità, perché è incapace di fare quella disamina degli elementi induttivi e delle prove, che è disamina connaturata ad ogni giudizio.

CALOSSO. San Paolo dice il contrario. (*Si ride*).

ROCCHETTI. Onorevoli colleghi, chiunque abbia pratica di giudizi sa quanta responsabilità vi sia nell'analisi del fatto, dal punto di vista del convincimento, delle prove e degli indizi. Pensate alla arduità di valutare le cosiddette prove concettuali, quegli elementi probatori, che sono veramente delle *nuances*, delle sfumature nei processi, e vi renderete subito conto quale pericolo sia insito nell'affidare la valutazione di essi a persone prive di cultura e di esperienza specifica. L'esame dell'aspetto politico di questo disegno di legge ci ha condotto naturalmente anche a valutarne il contenuto giuridico.

Noi respingiamo la giuria popolare, perché vogliamo un'applicazione razionale, cosciente e meditata della legge, concepita come garanzia di giustizia e di libertà. Consentiamo che nella valutazione del fatto debbano avere il loro peso anche elementi irrazionali o passionali, e perciò proponiamo un collegio misto ed unico di giudici togati e di giudici popolari.

Il collegio misto risponde alle esigenze moderne del processo penale, esigenze che sono ampiamente rispettate nel disegno di legge, onde io non trovo che esso debba essere così profondamente ritoccato, come si vorrebbe da alcuni.

Plaudo, anzi, alla sua organica struttura e alla massima innovazione in esso contenuta, quella del doppio grado di giurisdizione, che è una reale conquista nel campo delle garanzie giurisdizionali; e che male potrebbe inquadarsi nella formazione di un giudice popolare, sia esso costituito sotto forma di giuria che sotto aspetto collegiale.

Penso che questa legge rappresenti veramente qualcosa di nuovo e di migliore nel campo della giustizia penale, ed all'osservazione ultima che ieri sera faceva l'onorevole Gullo (cioè che, se la giuria è effettivamente qualcosa di sorpassato e di trapassato, qualcosa che non risponde più alle esigenze moderne della giustizia, non si comprende perché mai tanti altri popoli conservino questo istituto), anch'io risponderò con una osservazione finale, dicendo che non vi è da

meravigliarsi se noi italiani, che abbiamo creato il diritto e lo abbiamo divulgato fra gli altri popoli, sentiamo per primi l'esigenza di una migliore strutturazione della giustizia penale, e creiamo un istituto nuovo, il collegio misto con duplice grado di giurisdizione al quale domani — sono sicuro — non mancheranno di ispirarsi altri popoli, che già tanti istituti giuridici hanno recepito da noi. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Concetti. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Che ricorra analogia tra una relazione parlamentare ad un progetto di legge ed una sentenza istruttoria, così come è concepita dall'articolo 384 del codice di procedura penale, mi pare fuor di dubbio ove si rifletta sulla sostanza, sulla natura e sulla funzione della relazione. Una relazione, in fondo, esprime gli stessi concetti che esprime una qualsiasi sentenza istruttoria in cui si enuncia un determinato fatto (che nell'ipotesi della relazione è rappresentato dalla indicazione del progetto di legge), si espongono gli argomenti a favore di una tesi e se ne traggono alcune conclusioni.

Quindi, analizzando una relazione si perviene a cogliere la sostanza dell'assunto, si vengono ad individuare le argomentazioni a sostegno della tesi, si viene a riconoscere e a valutare la legittimità o meno delle conclusioni.

Orbene, seguendo questo criterio logico, anzi — starei per dire — questo criterio di abito professionale, mi sono posto dinanzi alla relazione di minoranza e l'ho valutata. Anzitutto ho soffermato la mia attenzione su quanto la stessa relazione di minoranza afferma nella sua argomentazione finale, laddove dice di esprimere un parere sfavorevole nei confronti del progetto legislativo del Governo, fatto proprio dalla maggioranza, perché, sostanzialmente, viene intaccata la libertà, « per rispetto della tradizione, per una giustizia guidata dal cervello, ma illuminata anche dal cuore, per il suggello del principio che il diritto di giudicare è un attributo della persona umana, non legata ad alcun privilegio ».

Ora, se andiamo a riassumere e a condensare le argomentazioni di quella relazione la quale — ripeto — esprime il contenuto vero del motivo della disattesa del progetto governativo e della maggioranza, noi individuiamo queste argomentazioni, a mio modesto avviso, e le discriminiamo attribuendo le une a questioni pregiudiziali e le altre a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

questioni di merito. Le questioni pregiudiziali, secondo la formulazione della minoranza e per essa dell'onorevole La Rocca, brillante relatore, sarebbero compendiate e individuate anzitutto nella violazione presunta dell'articolo 102 della Costituzione; secondariamente nell'offesa, nell'ingiuria, alla democrazia e alla libertà e alla uguaglianza del popolo e dei cittadini italiani.

Per quanto riguarda la questione di merito, questa è così espressa dallo stesso relatore, onorevole La Rocca, a pagina 11 della relazione: « Ma veniamo all'esame della questione, che è una questione di principio, ed ha serie conseguenze pratiche, sotto l'aspetto politico e sociale e per l'amministrazione di una giustizia, che consista veramente nel dare a ciascuno il suo, nell'addossare ad ognuno il carico che gli spetta, di là dalla « certezza » di quel marmoreo e ferreo diritto, che nessuno dirà capace di contenere tutta la complessità e la vastità della vita, di prevedere, nella generalizzazione astratta, gli innumerevoli e non immaginabili casi concreti ».

Orbene, per quanto attiene alle pregiudiziali, onorevoli colleghi, dirò anch'io che, dopo quanto è stato affermato, ben poco resta da dire in proposito. Del resto, non è questo e non vuole essere questo il contenuto della sosta della mia attenzione sul progetto legislativo, o, meglio ancora, della sosta della mia attenzione sul contenuto e sul valore della relazione di minoranza. Non posso non dire che dissento dalla interpretazione che ha dato ieri sera l'onorevole Gullo dell'articolo 102 della nostra Costituzione, perchè, a mio modestissimo parere, questo articolo non si compone di due parti, ma di tre, come rilevava del resto, d'anzi, l'onorevole Perrone Capano.

Il vero è che la norma principale è espressa nel primo comma dell'articolo 102; nel secondo comma dello stesso articolo si formula una eccezione che ha una particolare rilevanza e che dovrebbe offrire a noi il modo di fare delle serie considerazioni in materia, là dove si dice: « anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura », perchè, non vi è dubbio, si pone l'accento su due specifiche questioni che comporterebbero di per se stesse una serie di valutazioni: l'« anche » e gli « idonei »; nell'ultimo comma dell'articolo 102 si stabilisce: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

L'onorevole Gullo, con la sua abilità dialettica, che mi permetto modestamente di

ceisurare, ha assunto ieri sera: « Voi sostenete l'incostituzionalità della giuria ». A me pare che sia sufficiente che noi decidiamo se sia o meno incostituzionale il sistema che la maggioranza ha proposto, che il Governo ha proposto.

Non si risolve il problema con una inversione dell'onere della prova; qui si tratta, non di stabilire l'incostituzionalità della giuria, ma di dimostrare, se del caso ricorra, l'incostituzionalità del sistema misto che è stato proposto. La discussione in materia, e soprattutto il contenuto della formula lessicale dello stesso articolo 102 fuga indiscutibilmente e indubbiamente ogni nostro punto interrogativo, ogni nostro eventuale cruccio. Se l'articolo 102 nell'ultima parte avesse detto che il popolo amministra direttamente la giustizia, non vi sarebbe dubbio che il problema non potrebbe dirsi che risolto in una determinata forma, e cioè in quella della giuria vecchio stile. Ma quando si dice che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, e cioè che una norma avrebbe dovuto stabilire le modalità, la capacità o particolari requisiti, non vi è dubbio che di incostituzionalità del progetto fatto proprio dalla maggioranza non si possa parlare.

Ma io non voglio, onorevoli colleghi, soffermarmi su argomenti di natura tecnico-giuridica, e poichè quando si parla di giustizia, o di un problema attinente alla giustizia, è fatale che si scantoni, o meglio che si ritorni alla fonte, alle origini, su queste mi intratterrò brevemente.

Non poteva succedere che l'onorevole La Rocca, dopo aver posto queste pregiudiziali, non andasse a finire necessariamente nel merito, e mi meraviglia — esprimo un mio modestissimo parere in proposito — che fino ad ora, salvo l'intervento dell'onorevole Rocchetti, non si sia ritenuto necessario di soffermare la nostra attenzione su una valutazione più profonda, più intima, di una essenza che va oltre il contenuto tecnico, il contenuto del sistema processuale italiano.

Ripeto, l'onorevole La Rocca questo problema ha voluto toccare e lo ha toccato con molta abilità; lo ha toccato sembrò di sfuggita, ma in effetti esso costituisce il nocciolo nel suo ragionamento. Data la stanchezza dei colleghi, e dato questo senso (non so come definirlo) non direi di ambascia, ma di disagio che mi sento addosso per dover parlare in questo momento, che è certo molto poco indicato per tutti noi, non leggerò il contenuto della seconda colonna del foglio 9 della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

relazione di minoranza, là dove si dice che Governo e maggioranza vengono ad incidere sul contenuto specifico di democrazia e di libertà, là dove si dice che viene vulnerata l'eguaglianza, indiscriminatamente, di tutti i cittadini, là dove vi sarebbe anche modo di poter commentare quel significato strano di democrazia attribuito all'epoca in cui esistevano i proprietari di schiavi, all'epoca in cui i possessori di merci sarebbero stati levati sui sacchi di scudi (cosa che a me storicamente non risulta che sia mai avvenuta).

Orbene, questa nozione di democrazia evidentemente mi ha sorpreso e mi ha colpito, perché democrazia va assimilata all'eguaglianza, democrazia va assimilata e fatta tutt'uno, carne e sangue starei per dire, corpo unico, con la libertà. Orbene, onorevole La Rocca, io non consento col suo significato di democrazia. Democrazia è, indiscutibilmente, tanto per lei quanto per me, comè diceva il Toniolo, in un primo momento, una speciale istituzione politica; in un secondo momento, questo significato di democrazia si è venuto evolvendo (anche il significato di democrazia si evolve, come tutte le altre cose) ed è divenuto un caratteristico ordinamento sociale. Onorevole La Rocca, non possiamo certo fermarci ai primi stadi del contenuto e del significato di democrazia. Questa è venuta ad assumere, oggi, il significato di compartecipazione alla forma più alta, più matura di civiltà cristiana. Per lei, e per non urtare la suscettibilità di alcuni che pensano diversamente dalla mia ideologia, dirò puramente e semplicemente che la democrazia oggi non è altro che la compartecipazione ad una forma più elevata e più matura di civiltà.

Ma se questo è, onorevole La Rocca, allora evidentemente non c'è, come lei affermava, quel freddo di tomba, quel freddo di diritto e di cose sorpassate in ciò che si propone. Ma se c'è qualche cosa di freddo, di morte, questo è dato solamente dal significato che lei ha attribuito alla democrazia. Perché, onorevole La Rocca, la nostra Costituzione non parla di alcun privilegio accordato ai padroni di schiavi, la nostra Costituzione non parla di privilegi dati ai padroni di servi, né ai proprietari, né ai possessori di merce che si sono levati o si levano su « sacchi di scudi ».

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Io non ho detto questo: io ho detto che la democrazia in tutti i tempi e fino ad ora non è stata se non una democrazia per una minoranza, mentre dovrebbe essere democrazia per tutti.

CONCETTI. Questa sua interruzione, onorevole La Rocca, mi fa piacere, perché significa che ella dà lo stesso significato e lo stesso contenuto che io do alla democrazia; significa che fino a questo momento ci troviamo d'accordo, anche se il suo scritto ha travisato il suo pensiero.

LA ROCCA, *Relatore di minoranza*. Al contrario lo ha espresso fedelmente.

CONCETTI. È evidente, comunque, che il significato che ella dà alla democrazia sarebbe profondamente diverso da quello cui ho accennato poc'anzi, seppure in maniera certo inadeguata.

Ma andiamo avanti: nella stesso punto della sua relazione ella, onorevole La Rocca, dice che « ...un privilegio è stato fatto a favore di quelli che hanno un titolo di studio. E questo costituisce una qualificazione ed una differenziazione tale, che pone in uno stato di soggezione coloro che non l'hanno nei confronti di quelli che l'hanno ».

Anche qui, onorevole La Rocca, lo scritto deve aver tradito il suo pensiero; ella, infatti dice anche: « E poiché alla grande massa del popolo non sono stati consentiti gli ozi e gli agi per giungere alle soglie dell'università... » Onorevole La Rocca, a questo punto io mi sono sentito personalmente colpito; io non so se ella sia arrivato all'università ed alla laurea attraverso gli ozi e gli agi, ma nella maggior parte dei casi, starei per dire nella generalità dei casi, coloro che hanno studiato sono proprio coloro che si sono maggiormente sacrificati ed hanno sentito più violentemente il sacrificio dei loro genitori.

Ma a parte questo rilievo, pare a lei, onorevole La Rocca, che proprio questo costituisca una classe, che proprio questa distinzione fra coloro che hanno un titolo di studio e coloro che non l'hanno, costituisca un privilegio?

CALOSSO. Senz'altro.

CONCETTI. Io allora mi riferò alle argomentazioni poste in essere ieri sera dall'onorevole Gullo, il quale asseriva che se noi permettiamo l'ingresso nei tribunali a tutto il popolo, cioè a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di licenza elementare inferiore, noi non costituimo una classe od un privilegio nei confronti di coloro che sono analfabeti. Infatti — continuava l'onorevole Gullo — v'è nella Costituzione — articolo 34 — una norma imperativa, cogente, secondo la quale tutti debbono avere una istruzione obbligatoria e gratuita.

A questo punto, per me, è molto semplice continuare la lettura dell'articolo 34 e aggiun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

gere il primo capoverso, là ove si dice: « I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi ».

CALOSSO. È evidente che l'onorevole Gullo in questo aveva torto.

CONCETTI. Allora quale privilegio è accordato ad una determinata classe? Non per merito, non per censo, perché non si parla di questo né nella Carta costituzionale né nell'attuale disegno di legge; né evidentemente potremmo ipotizzare una simile fattispecie, dato che non possiamo assolutamente dimenticare l'articolo 34 della Costituzione.

CALOSSO. L'onorevole Gullo ha detto una cosa non vera. Sono d'accordo con lei.

CONCETTI. Io non mi servo dell'argomento per fini polemici, ma esclusivamente per valutare e saggiare più profondamente la sostanza della cosa, come vedrà, onorevole Calosso, che fra breve...

CALOSSO. Ma tutti e due avete preso un fatto giuridico come un fatto reale, mi pare.

CONCETTI. Esatto. Un'altra osservazione è questa: che, del resto, coloro che possiedono titoli di studio fanno parte del popolo.

Ma un'altra verità discende direttamente da quella che poco fa ponevo: se democrazia è realizzazione di una forma più alta e più matura di civiltà, onorevoli colleghi che siete dissenzienti, mi sapete dire chi è che dà il tono e innalza questa democrazia? Evidentemente nessuno dà quel che non possiede. E allora, il tono più alto e più maturo alla democrazia dovrebbe essere portato proprio da un determinato elemento che è meno qualificato alla bisogna? Può esso dare un tono alla democrazia? Faremmo torto all'intelligenza del popolo italiano che ha mandato qui (escluso me) delle persone che evidentemente sono molto più in alto e molto più mature del resto dei cittadini italiani.

AMADEI. Ma ai fini del giudizio ciò non serve a nulla!

CONCETTI. Vengo anche a questo con un ragionamento molto breve e semplice. Può dare evidentemente il tono alla democrazia chi è maturo, chi possiede un abito mentale ed una esperienza. Ora, voi, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, non vi siete lamentati per il limite di età. Ma guardate che il limite di età rappresenta la stessa limitazione del titolo di studio, perché quello che non si costituisce attraverso il titolo di studio si costituisce attraverso l'esperienza della vita. Ebbene, nessuno ha accennato o ha criticato questo punto del progetto. Ne ha parlato poc'anzi l'onorevole Perrone Capano, anzi ne ha par-

lato l'onorevole Arata: e ne ha parlato per dire che questo privilegio, questa scissione, questa diversificazione in rapporto e in funzione dell'età non doveva essere posta. Ma è stata posta, e voi della minoranza non avete censurato questa parte del progetto.

E questo che cosa significa? Significa che noi, di tutti i settori, intravediamo in un'età (40 anni compiuti, per esempio) la sufficienza mentale, quella maturità...

CALOSSO. Ma il paragone con l'istruzione non regge!

CONCETTI. Continuo, onorevole Calosso, e spero di potere alla fine, se non altro, porre nella sua mente, non dico il convincimento, ma almeno il dubbio di vedere che le mie argomentazioni non sono frutto di improvvisazione, ma rappresentano veramente il cruccio di un pensiero.

Ora, la democrazia esige uguaglianza, ma esige anche la consapevolezza dell'uguaglianza. Se è vero, e non può non esser vero, che la democrazia esige l'uguaglianza, per forza essa deve esigere anche la consapevolezza di questa uguaglianza. Allora, non vi è dubbio che tutte le volte che si tratti di creare o di dimostrare che questa uguaglianza esiste, che questa maturità esiste, noi dobbiamo fare appello non a coloro che questa maturità non possiedono ma a coloro che questa maturità possiedono, e dobbiamo fare appello non solo a coloro che possiedono questa maturità perché hanno compiuto 40 anni, ma è logico che dobbiamo attendercela da coloro che hanno l'abitudine a porsi certi problemi, ad avere una certa ansia per certe realtà che non si toccano ma che sono all'infurori o dentro di noi, ma che diverse volte la vita opprime, che diverse volte la vita stessa, la materialità delle cose soffoca in noi stessi.

Bisogna che facciamo appello per questa maturità a delle cose che non si vendono sul mercato, che non esistono in commercio, a delle cose che costituiscono la base anche della nostra umanità, che costituiscono la compiutezza, la significazione di noi individui. E del resto, onorevoli colleghi, che questo mio modestissimo pensiero sia condiviso dall'onorevole La Rocca lo trovo nella sua relazione, quando egli cita Marx, foglio 10, prima colonna, ove così si esprime: « E Marx, che fra i democratici del secolo XIX è senza dubbio il più avanzato, ammoniva che il diritto non può mai trovarsi ad un livello più alto della struttura economica della società e dello sviluppo naturale che ne deriva ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Onorevole La Rocca, allora è evidente che il diritto è in funzione della coltura.

CALOSSO. Il più povero è il migliore. Renzo Tramaglino è migliore di Azzecca-garbugli.

CONCETTI. Onorevole Calosso, non mi dica un paradosso!

CALOSSO. È il paradosso cristiano...

CONCETTI. Se Marx ammoniva che il diritto non può mai trovarsi ad un livello più alto dello sviluppo colturale, che cosa significa? Che il diritto dipende dallo sviluppo colturale di un popolo. Se fosse stato il rovescio avrebbe ragione lei. Se lo sviluppo colturale fosse stato in funzione del diritto di un popolo, lei avrebbe ragione, ma poichè Marx dice che il diritto è in funzione dello sviluppo colturale di un popolo, è lecito e logico concludere che anche per Marx il diritto è in funzione dello sviluppo colturale di un popolo. Ed allora, che vi è di strano che, proprio seguendo Marx, il governo venga a proporre che l'attuazione dell'amministrazione della giustizia, e cioè del diritto positivo, sia in funzione della coltura di un determinato popolo e perciò ci si avvalga di coloro che esprimono questa realtà e ci si serva necessariamente degli individui che sono realmente più in alto, che sono più maturi?

CALOSSO. Il circolo dei civili di Rocca-cannuccia.

CONCETTI. La giustizia è un valore assoluto, etico, ed allora occorre avvertirlo, occorre comprenderlo, e non vi è dubbio che ciò sia compito dell'educazione, della coltura! Ed allora, come si può parlare di antidemocraticità del disegno di legge o come si può parlare, addirittura, di antieguaglianza?

Qui non vi è (non dico disposizione o proposta) il benché minimo accenno, la benché minima parvenza di offesa alla democraticità o eguaglianza del popolo italiano. Ma dicevo in principio che necessariamente, trattando di questa materia, si va a colpire, o meglio si va a risalire verso la fonte. Ed è quello che ha fatto l'onorevole La Rocca quando, come dianzi vi citavo, a foglio 11, dopo l'asterisco, individua e descrive il problema centrale. Problema centrale che poi egli ripete, sostanzialmente, quando dice: « il superamento della rigidità delle norme », che ripete ancora là dove dice che, in fondo, (e credo che questa sia la sua opinione, perché certo la sua opinione è molto più chiara di quanto non abbia potuto, dirò, per senso politico e per senso tattico, esporre, non rav-

visando la convenienza di esprimersi in una maniera più evidente) occorre non solo agire in base a criteri di umanizzazione e di equità, ma che addirittura il senso di umanità e di equità necessariamente porta a dover decidere con dei principi che sono anche *praeter, extra, vel contra legem*.

Questo è, in sostanza, il suo ritorno continuo al problema principale, enunciato fin dalle prime battute. Ci si accorge inevitabilmente che uno è il problema che l'onorevole La Rocca si pone, ed è il problema del fine, altro è quello che vuol dimostrare con argomentazioni pratiche, con argomentazioni — mi scusi, non è detto in senso malvagio — impressionistiche.

Problema del fine, onorevole La Rocca, che ella ha individuato, che ella ha additato alla nostra considerazione. Ella pone sul tappeto un problema eterno: quale giustizia vogliamo perseguire? L'adeguamento del diritto positivo al caso concreto, oppure l'adeguamento della giustizia al caso concreto? Io potrei ripeterle qui con il Leibnitz che: *juris et justitiae notiones, etiam post tot praeclaros scriptores, nescio an satis liquidae habeantur*, e che cioè, dopo che tanti hanno trattato di questa questione, ancora le opinioni sono tanto diverse che nessuno di noi può avere la garanzia, la certezza delle nozioni di diritto e di giustizia.

Ma, onorevole La Rocca, noi abbiamo superato questa incertezza, noi non possiamo riproporci il problema, noi non abbiamo il diritto di porre una differenza e un contrasto fra diritto positivo e giustizia, non possiamo porre questa contraddittorietà, questa reciprocità di esclusione tra diritto positivo e diritto giusto cioè giustizia.

Perché, onorevoli colleghi — e mi rifaccio a quello che poc'anzi ha affermato l'amico Rocchetti — il popolo italiano, unico e democratico legislatore, con la sua Costituzione, può formare le leggi, detta le leggi. Ora, se questo è, possiamo noi porre, sia pure nelle nostre riserve mentali, una qualsiasi differenza fra diritto positivo e diritto giusto o la giustizia? Evidentemente no, perché ciò offenderebbe il popolo italiano, e per esso la Costituzione che nessuno ha detto mai essere antidemocratica.

Ed è forse vero, onorevole La Rocca, quello che ella esprime, pur riferendo e facendo propri i pareri altrui, che la giuria sia la garante della « divina libertà di un popolo »? Io affermo modestamente, ma fermamente, che ciò non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero che la garanzia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

del diritto alla libertà di un popolo sia rappresentato dalla giuria. La libertà dipende della democraticità del potere legislativo.

Onorevole La Rocca, onorevoli colleghi, noi viviamo in una realtà che non si esaurisce negli avvenimenti interni del nostro paese ma che si compone anche di ciò che avviene nel resto del mondo, di ciò che avviene anche in alcune nazioni ove ci è permesso di guardare solo attraverso lo spiraglio di una feritoia. Quello che mi meraviglia, onorevole La Rocca, è che ella, spinto lo sguardo lontano da noi, metta sullo stesso piano paesi capitalistici e paesi socialisti, al fine di suffragare la sua tesi, allorchè diverse volte (anche troppe volte) questi paesi capitalistici vengono additati come un ben cattivo esempio. Affacciamoci pure, insieme, su questa realtà storica del mondo orientale. Ella, onorevole La Rocca, non dice che la giustizia là è mal amministrata, pur esistendo la giuria popolare! A dimostrazione, io però faccio appello alle sue qualità di avvocato che vive e sente realmente l'empito e la passione per una causa. Onorevole La Rocca, forse che ella adotterebbe il sistema dei colleghi di quell'altra parte, di quei paesi, che difendono una causa chiedendo scusa se assumono la difesa dei « traditori? », che si giustificano della loro sacrosanta missione per non essere ritenuti dei sovversivi o dei correi degli imputati? È possibile per la nostra sensibilità latina, italiana, di uomini, di cristiani, di giuristi, ammettere che un avvocato si possa presentare dinanzi alla corte di assise e dire: « Signori magistrati, vi chiedo scusa se devo esser qui a difendere questo sciagurato, questo disgraziato, che è colpevole non solo di quello che è stato rubricato nel capo di imputazione, ma che ha fatto molto di più, come lui stesso ha avuto — in parte — la spontaneità di dire? A questa giustizia mi ribello, a quella giuria mi ribello! E quella giustizia, quella giuria, voi volete! È questo il contenuto del vostro progetto, il motivo della vostra opposizione al nostro progetto: perchè, non facendoci fuorviare dai soliti discorsetti se il magistrato togato valga più o meno del magistrato popolare, il nocciolo è qui. Il nocciolo è lì dove l'ha visto l'onorevole La Rocca che ha avuto l'abilità di additarlo in una forma secondaria, ma ciò non esclude a noi di cogliere l'essenza del problema.

Orbene, onorevoli colleghi, la garanzia della libertà della legge è il diritto positivo che è insopprimibile, che è dovere, necessità, e compito di una *societas perfecta*, e cioè dello Stato, il quale deve porre le sue norme, deve porre il suo diritto, che non può tradire que-

sto suo compito specifico di formulare le leggi, di creare un diritto positivo il quale deve rispondere a determinati criteri di razionalità, di eticità, di giuridicità.

Ed allora, io posso anche convenire con quello che tutti noi siamo abituati ad ammettere: è vero che le norme positive mutano, perchè muta la storia, perchè l'influsso delle vicende umane trasforma tutte le cose. Ma a questo proposito consentitemi di non citare i soliti « cannoni » del nostro diritto penale, consentitemi di ricordare solamente monsignor Olgiati, il quale, a proposito dell'evoluzione delle norme positive, così scrive in *Concetti di giuridicità in San Tommaso d'Aquino*: « È un assurdo voler fare un vestito che vada bene per tutti i tempi e per tutti i popoli. Queste sono fantasie ridicole da lasciare ai sarti della rivoluzione francese che volevano elaborare norme aventi carattere eterno e furono puniti dalla realtà che li ha costretti a correggerle una ventina di volte »!

Ed allora, onorevoli colleghi, se è vero che le norme positive mutano, dato che di norme positive c'è bisogno, è compito specifico dello Stato correggerle e mutarle. Solamente in questo senso si può parlare di politica di un diritto. È la *polis*, è lo Stato che deve porre il suo diritto in adeguata alle sue fasi storiche. Ma allora, evidentemente, ne discende come conseguenza che è un assurdo demandare alla giuria, organo giudicante, l'adeguamento delle norme. Non può evidentemente una giuria fare altro che applicare una norma, ma non creare una norma destinata a regolare non casi singoli ma tutti i casi.

Ora, onorevoli colleghi, se il diritto è la giustizia, e non v'è dubbio che questo sia, non v'è dubbio del pari che la norma generale, *erga omnes*, a contatto del caso particolare debba essere discrezionalmente applicata, umanizzata. Occorre armonizzare attraverso l'organo giudicante la rigidità della norma, ma non si può superarla, non si può andare *praeter, extra o contra* questa norma positiva.

E l'adeguamento, onorevoli colleghi, come dovrebbe essere fatto? Si parla molto abilmente di umanizzazione nella sua relazione, onorevole La Rocca, ma io dissento completamente da questo suo criterio di umanizzazione. Il suo criterio di umanizzazione è un criterio di umanesimo integrale, è un criterio che dimentica assolutamente il contenuto normativo, il contenuto etico del diritto positivo. La umanizzazione deve avvenire così nella stessa maniera come viene formulata la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

norma cogente, la norma penale, con giuridicità, con eticità, con politicità. E, ripeto, questo non consente assolutamente un'altra applicazione di pseudo umanizzazione, per una duplicità di motivi: primo, per il semplice fatto che verrebbe a maggiormente accentuarsi quella differenza che non esiste fra il diritto positivo e la giustizia, stante la realtà della nostra Costituzione; secondo, perché i criteri politici sono solamente quelli della difesa e dell'autorità dello Stato; perché i criteri etici sono solamente quelli che fanno uguali tutti gli uomini di questo mondo. Non vi è un carattere comune, un comune denominatore di eguaglianza, fuori di quello, che così si può esprimere: tutti gli uomini sono uguali perché possiedono identici valori assoluti e soprannaturali.

Ora, se questa è l'uguaglianza di tutti gli uomini, noi, e nella formulazione e nell'applicazione della legge, dobbiamo trovare la presenza di questa eticità; eticità non solamente, ma anche giuridicità, cioè consonanza fra *jus sive jussum*, e *jus sive justum*.

Questa umanità, onorevoli colleghi, respinge i motivi politici impuri, i motivi delle fazioni, i motivi dei partiti, i motivi contingenti, quelli cosiddetti politici, ma di una politica deteriore, perché non hanno il tono del *bonum commune*, perché non riguardano la collettività, perché non risolvono i casi *erga omnes*, ma solamente verso e in favore di una determinata categoria di individui, respinge i motivi antietici e materialistici, reclama l'esigenza di una vera norma certa.

L'*humanitas* non può essere confusa con il sentimentalismo deteriore. L'*humanitas* è operante sulla sanzione, non operante sul precetto della norma.

Per attuare la giustizia, per amministrare la giustizia, occorre avere individuato la giustizia. E non tacciatemi di aver fatto una digressione di filosofia o di pseudo-filosofia in questo mio modestissimo intervento. Perché sta di fatto che, per applicare la giustizia, occorre conoscere la giustizia, che non è quella giustizia di cui sovente noi avvocati parliamo nelle aule giudiziarie. Sovente, noi non portiamo in quelle aule altro che il nostro interesse, ma non portiamo il bagaglio del nostro vero interiore, non portiamo il bagaglio della nostra compiutezza di uomini.

Ebbene, per attuare la giustizia, che non può non essere che *id quod justum est*, che ha per contenuto il *bonum commune*, che si rivolge a tutti, noi non possiamo consentire con l'introduzione della giuria popolare, così mal definita, del resto, dalla stessa relazione

di minoranza, anzi, definita così male da non poterla assolutamente individuare nella sua vera forma e nel suo vero aspetto, perché questo nuovo sistema della giuria popolare proposto dalla minoranza non farebbe altro che scardinare il diritto con una falsa umanità.

Personalmente, ritengo sano, nei suoi criteri informativi, il progetto di maggioranza, perché risponde adeguatamente alle esigenze tecniche del nostro sistema giuridico; assolve adeguatamente alle istanze storiche della vita e della prosperità dello Stato e dei cittadini; si ispira ai sani concetti del diritto e del giusto; ripudia un *novus ordo*, che non sarebbe realmente tale, ma creerebbe un nuovo, orribile disordine; perché il progetto esprime e materializza l'anelito delle nostre anime tese verso la divina Giustizia, « perfetta carità ». (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, allo scopo di conoscere se e quali provvedimenti rapidi ed energici intendano prendere per prevenire ed impedire la pratica delle minacce e degli insulti, da parte di gruppi di fascisti ostentatamente proclamantisi tali, contro testimoni in processi in corso presso il tribunale militare di Roma.

« Pratica che ha raggiunto i limiti dello scandalo pubblico oggi, dopo la deposizione resa, di fronte a detto tribunale, dall'onorevole Giavi, deputato al Parlamento, nel corso del processo Graziani.

(1172) « LOMBARDI RICCARDO, MALAGUGINI, PIERACCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quando ed in che modo verranno retribuiti quei lavoratori disoccupati di Lauro di Nola (Avellino) i quali furono ingaggiati dalla Camera del lavoro d'intesa con le autorità provinciali e l'Ufficio bonifiche di Napoli, per provvedere allo spurgo dei regi laghi in occasione della alluvione del 2 ottobre 1949; e resero possibile, mediante la loro opera di manovalanza, l'inizio tempestivo dei lavori stagionali.

(1173) « ROBERTI, MIEVILLE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte agli insulti e al tentativo di aggressione subiti nell'aula del tribunale militare e sulla pubblica via (sin quasi alle soglie di Monte Citorio) dagli onorevoli Giavi e Riccardo Lombardi ad opera di un gruppo di nostalgici e neofascisti — dopo la deposizione resa dal primo nel processo Graziani — e al mancato intervento delle forze di polizia presenti a tali fatti.

« E se non ritenga giunto il momento di valutare nella sua vera essenza il movimento neofascista e di regolarsi in conseguenza. (1174) « LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se si ritiene che il problema della costruzione di almeno un primo lotto funzionante del Policlinico di Modena possa, e come, venir inserito nel programma di investimenti per il centro-settentrione, di prossima enunciazione da parte del Governo.

« Ovvero se a loro giudizio, ma salvo il carattere di estrema urgenza, non ravvisino che il problema stesso, di così vitale importanza per la provincia di Modena, possa venir utilmente impostato in altra sede che si prega di voler specificare. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (2147) « BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono stati i motivi che hanno indotto a dichiarare l'esecuzione dell'acquedotto di Scilla, di cui il progetto è stato da tempo approvato, opera « utile ma non urgente », contrastando tale giudizio con le gravissime imprescindibili esigenze igieniche di una popolazione percorsa annualmente da epidemie tifoidee per la vetustà e la insufficienza del vecchio e danneggiato acquedotto, esigenze riconosciute e più volte prospettate dallo stesso Alto Commissario di sanità, e contrastando altresì con le esigenze turistiche del paese che è il più suggestivo della riviera reggina per le sue bellezze panoramiche e per le sue tradizioni leggendarie. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (2148) « GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno concedere una congrua proroga al termine scaduto di cui all'articolo 30 della legge 26 giugno 1949, n. 409, per

la presentazione dei preventivi di spesa adeguati all'importo dei contributi per i danni di guerra consentiti dall'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« L'interrogante ritiene che la proroga è giustificata dal fatto che il beneficio di legge — malgrado il principio che la legge non può essere ignorata — è rimasto ignorato da molti interessati che si trovano quindi di non poter ricostruire, con grave danno non solo privato, ma anche ovviamente sociale. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (2149) « GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga equo provvedere alla definitiva riassunzione di alcuni dipendenti che riassunti in un primo tempo perché riconosciuti licenziati politici furono in seguito nuovamente licenziati perché « non trovavansi nelle condizioni richieste per essere sistemati a ruolo ». Fra questi si trovano alcuni dipendenti che all'atto del primo licenziamento erano avventizi straordinari che avevano però la qualifica di ex-combattenti. Ora è noto che gli avventizi ex-combattenti furono sistemati in ruolo nel 1923 con anzianità risalente al 1921. Perciò se i dipendenti avventizi ex-combattenti non fossero stati prima del 1923 licenziati per motivi politici si sarebbero venuti a trovare sistemati in ruolo di diritto per la loro qualifica di ex-combattenti. Si ritiene perciò giusto che volendosi oggi sanare il danno da essi subito per motivi politici venga riconosciuto ad essi che posseggono le condizioni richieste per essere sistemati a ruolo e si proceda di conseguenza alla loro definitiva riassunzione. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (2150) « ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se e quando intenda ripristinare la linea ferroviaria Faenza-Firenze attualmente in esercizio solo nel tratto Faenza-Marradi, linea di vitale importanza per le comunicazioni tosco-romagnole. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (2151) « ZACCAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere se, data la non obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro e la frequente violazione dei minimi di paga da parte di imprenditori di opere pubbliche — i quali corrispondono agli operai salari inferiori a quelli previsti nei capito-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

lati di appalto, così speculando sulla condizione di necessità e realizzando un illecito arricchimento — non ritengano di emanare istruzioni dirette ad escludere siffatti imprenditori da appalti ulteriori, ad imporre la dimostrazione delle paghe effettivamente corrisposte in sede di revisione prezzi, e ad inserire tra le condizioni di capitolato, per gli appalti futuri, l'obbligatorietà della misura dei salari ivi prevista come minima. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2152)

« PERLINGIERI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Avverto che alle due interrogazioni sugli incidenti al processo Graziani il Governo risponderà domani.

GEUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEUNA. Ho presentato una mozione sulla scuola di guerra, per la quale ho raccolto

40 firme di deputati, in data 29 ottobre 1949. Desidererei sapere quando il Governo ritiene che possa essere messa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro competente. Domani, del resto, poichè quasi certamente sarà presente ad una parte della seduta il ministro Pacciardi, ella potrà riproporre, se crede, il quesito.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

Interrogazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI